

## CXXIV.

## TORNATA DI SABATO 16 MAGGIO 1931

ANNO IX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

|   | <i>Pag.</i> |   | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|---|-------------|
| <b>Congedi</b> . . . . .  | 4712        | ACERBO: Estensione alla Cassa di Colmata del fiume Lamone (Ravenna) e al territorio del Consorzio Reno-Samoggia (Bologna) dei benefici portati dalla legge 27 giugno 1929, n. 1107 . . . . .  | 4731        |
| <b>Interrogazione (Svolgimento):</b>  |             | GIULIANO: Modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . .   | 4731        |
| Indennizzo per gli espropri dei terreni percorsi dalla ferrovia Cividale-Caporetto . . . . .  | 4712        | <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>  |             |
| PENNAVARIA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 4712        | Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 . . . . .  | 4728        |
| <b>Disegni di legge (Approvazione):</b>   |             | BRUCHI . . . . .  | 4728        |
| Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo . . . . .  | 4712        | GIARDINA . . . . .  | 4731        |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze . . . . . | 4715        | DI GIACOMO . . . . .  | 4745        |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia . . . . .   | 4715        | CALZA BINI ( <i>Fatto personale</i> ) . . . . .   | 4747        |
| Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928 . . . . .  | 4715        | <b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>  |             |
| <b>Disegni di legge (Presentazione):</b>  |             | Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo . . . . .  | 4748        |
| BALBO: Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente e ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado . . . . .   | 4731        | Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze . . . . . | 4748        |
|   |             | Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia . . . . .   | 4748        |
|   |             | Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928 . . . . .  | 4748        |

**La seduta comincia alle 17.30.**

VERDI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per ufficio pubblico, gli onorevoli: Castellino, di giorni 7; Pesenti, di 1; Cardella, di 3; Banelli, di 1; Bodrero, di 6; Gianturco, di 8; Fossa, di 1.

(Sono concessi).

**Interrogazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole camerata Leicht, al Ministro delle comunicazioni, « per conoscere se siano in corso provvedimenti atti a dare ai proprietari dei terreni percorsi dalla ferrovia Cividale-Caporetto, giusto indennizzo per gli espropri avvenuti negli anni 1916-17 ».

L'onorevole interrogante non è presente. L'onorevole sottosegretario di Stato intende rispondere ugualmente ?

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Risponderò ugualmente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Alle espropriazioni dei terreni occupati dall'Autorità militare durante la guerra per la costruzione della ferrovia Cividale-Caporetto, ed al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari, deve provvedere la Società concessionaria di detta ferrovia, che ne ha assunto l'obbligo con precise clausole dell'atto di concessione.

Nonostante le premure e le continue ingiunzioni rivoltele, la Società non ha ancora provveduto all'adempimento di tale suo obbligo, e, pertanto, nell'intento di non ritardare ancor oltre la sistemazione delle espropriazioni in parola, si è venuto nella determinazione di prendere opportuni provvedimenti, già in corso, a carico della detta Società, la quale, qualora persista nel suo atteggiamento, potrà anche essere dichiarata decaduta dalla concessione della ferrovia con tutte le conseguenze che comporta così grave sanzione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Questa interrogazione è esaurita.

**Approvazione del disegno di legge: Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (*Modificato dal Senato*).

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 607-È).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

**ART. 1.**

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli Istituti e laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile, ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali, e dagli studenti di quelle facoltà, che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio del corso di scienze naturali o di veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e laboratori scientifici.

Nei soli casi di eccezionale, riconosciuta importanza, il Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro della educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro dell'interno su domanda dell'interessato, ac-

compagnata da motivato parere del direttore dell'Istituto dove gli esperimenti dovranno essere eseguiti.

(È approvato).

ART. 2.

La vivisezione può essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata della operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento.

Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che cessi l'effetto della anestesia.

È vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica.

(È approvato).

ART. 3.

Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai

ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei laboratori scientifici, od al pubblico in genere.

(È approvato).

ART. 4.

È fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.

Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli istituti e laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai Rettori delle Università i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri dell'interno e dell'educazione nazionale.

I direttori di istituti o di laboratori, indipendenti dalle Università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive provincie, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.

Si dia lettura del modulo annesso.

VERDI, segretario, legge.

VIVISEZIONI ESEGUITE NELL'ISTITUTO O LABORATORIO SCIENTIFICO DI .....

| Numero<br>d'ordine | DATA<br>dello<br>esperimento | NOME, COGNOME<br>E TITOLO ACCADEMICO<br>della persona<br>che ha eseguito l'esperimento | Specie<br>dell'animale<br>su cui<br>l'esperimento<br>fu eseguito | Indicazione sommaria<br>dell'esperimento<br>e scopo di esso | Tempo<br>complessivo<br>impiegato<br>per l'esperi-<br>mento | Se fu praticata anestesia<br>generale o locale<br>e con quale sostanza.<br>In caso negativo<br>indicare la ragione | Se l'animale<br>sottoposto<br>a vivisezione<br>è rimasto<br>oppure no<br>in vita |
|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|                    |                              |  |  |   |   |  |  |

IL DIRETTORE

..... addi .....

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4, con l'annesso modulo.

(È approvato).

ART. 5.

La vigilanza degli istituti e dei laboratori, ove si eseguono esperimenti sopra gli animali, per le eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alle autorità prefettizie, le quali si varranno dell'opera dei medici provinciali.

I trasgressori sono puniti con ammenda da lire 500. a lire 1000. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata.

(È approvato).

ART. 6.

È abrogato l'articolo unico della legge 10 febbraio 1927, n. 282.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 943-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la

istituzione a favore del costituendo Ente Autonomo del Politeama fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma, e di un Istituto italo-germanico a Colonia.

Se ne dia lettura.

Verdi, segretario, legge. (V. Stampato n. 946-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma, e di un Istituto italo-germanico a Colonia ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dalla Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a

Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 926-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Domando al Governo se consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione.

FANI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

ART. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma tra l'Italia ed altri Stati il 2 giugno 1928 ».

Si dia lettura della Convenzione.

VERDI, *segretario*, legge:

**CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES DU 9 SEPTEMBRE 1886 REVISÉE À BERLIN LE 13 NOVEMBRE 1908 ET À ROME LE 2 JUIN 1928**

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FEDERAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL; SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTHONIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLENIQUE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE AU NOM DE LA POLOGNE ET DE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; LES ETATS DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS,

Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,

Ont résolu de réviser et de compléter l'Acte signé à Berlin le 13 novembre 1908.

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

Son Excellence M. le Dr. h. c. Baron CONSTANTIN VON NEURATH, *Ambassadeur d'Allemagne à Rome*;

M. GEORG KLAUER, *Conseiller Ministériel au Ministère de la Justice*;

M. WILHELM MACKEBEN, *Conseiller de Légation au Ministère des Affaires Etrangères*;

M. le Dr. EBERHARD NEUGEBAUER, *Conseiller Ministériel au Ministère des Postes et Télégraphes*;

M. le Dr. JOHANNES MITTELSTAEDT, *Conseiller Intime de Justice, Avocat à la Cour Suprême du Reich*;

M. MAXIMILIAN MINTZ, *Président du Groupe Allemand de l'Association Littéraire et Artistique Internationale*;

M. le Dr. h. c. MAX VON SCHILLINGS, *Professeur, Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Membre du Comité de l'Association des Compositeurs Allemands;*

M. le Dr. LUDWIG FULDA, *Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques Allemands, Président de la Fédération Internationale des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et Vice-Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs;*

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

M. le Dr. AUGUSTE HESSE, *Conseiller Ministériel;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Son Excellence M. le Comte della FAILLE DE LEVERGHEM, *Ambassadeur de S. M. le Roi des Belges à Rome;*

Son Excellence M. JULES DESTREE, *Membre de la Chambre des Représentants, Ministre Plénipotentiaire;*

M. PAUL WAUWERMANS, *Membre de la Chambre des Représentants;*

LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL:

Son Excellence M. F. PESSOA DE QUEIROZ, *Ancien diplomate, journaliste, Député, Membre de la Commission de Diplomatie et Traités de la Chambre;*

M. JOAO SEVERIANO DE FONSECA HERMES JUNIOR, *Premier Secrétaire de l'Ambassade du Brésil à Rome;*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES:

M. STOIL C. STOILOFF, *Conseiller de la Légation de Bulgarie à Rome;*

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

Son Excellence M. I. C. W. KRUSE, *Chambellan, Ministre de Danemark à Rome;*

M. F. GRAAE, *Chef de Département au Ministère de l'Instruction Publique;*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

M. FRANCISCO DE PAULA ALVAREZ OSSORIO, *Avocat, Chef d'Administration de la Corporation des Archivistes, Bibliothécaires et Archéologues, Sous-Directeur du Musée Archéologique National;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTHONIE:

Son Excellence M. KARL TOFER, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Esthonie à Rome;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

Son Excellence M. le Dr. EMILE SETALÄ, *Professeur à l'Université de Helsinki, Envoyé Extraordinaire et Ministre de Finlande à Copenhague, ancien Ministre des Affaires Etrangères;*

Son Excellence M. le Dr. ROLF THESLEFF, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Finlande à Rome;*

M. GEORGE WINCKELMANN, *Conseiller de Légation, Chef de la Direction juridique au Ministère des Affaires Etrangères;*

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence M. MAURICE DE BEAUMARCHAIS, *Ambassadeur de la République Française à Rome;*

M. MARCEL PLAISANT, *Député, Avocat à la Cour d'Appel de Paris;*

M. GRUNEBaum-BALLIN, *Maître des Requêtes honoraire au Conseil d'Etat, Président du Conseil de Préfecture de la Seine, Jurisconsulte de la Direction Générale des Beaux Arts;*

M. DROUETS, *Directeur de la Propriété Industrielle au Ministère du Commerce;*

M. GEORGES MAILLARD, *Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Président de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;*

M. ANDRÉ RIVOIRE, *Président de la Société Française des Orateurs et Conférenciers, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs Dramatiques;*

M. ROMAIN COOLUS, *Président d'honneur de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Délégué Général de la Confédération des Travailleurs Intellectuels;*

M. ANDRÉ MESSAGEUR, *Membre de l'Institut, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques;*

## SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

*Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:*

Sir SYDNEY CHAMPAN, K. C. B., C. B. E., *Principal Conseiller Economique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;*

M. WILLIAM SMITH JARRATT, *Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;*

M. ALFRED JAMES MARTIN, O. B. E., *Sous-Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;*

## POUR LE DOMINION DU CANADA:

M. l'Hon. PHILIPPE ROY, C. P., *Commissaire Général du Canada à Paris;*

## POUR LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE:

Sir WILLIAM HARRISON MOORE, K. B. E., C. M. G.;

## POUR LE DOMINION DE LA NOUVELLE ZÉLANDE:

M. SAMUEL GEORGE RAYMOND, K. C.;

## POUR L'ÉTAT LIBRE D'IRLANDE:

M. MICHAEL MAC WHITE, *Représentant de l'État Libre d'Irlande à la Société des Nations;*

## POUR L'INDE:

M. G. GRAHAM DIXON;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

Son Excellence M. NICOLAS MAVROUDIS, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Rome;*

## SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

Son Excellence ANDRÉ DE HÓRY, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome;*



## SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

- Son Excellence M. le Prof. VITTORIO SCIALOJA, *Ministre d'Etat, Sénateur*;  
Son Excellence M. EDOARDO PIOLA-CASELLI, *Président de Chambre à la Cour de Cassation*;  
M. VINCENZO MORELLO, *Sénateur, Président de la Société des Auteurs*;  
M. ERMANNO AMICUCCI, *Député*;  
M. ARRIGO SOLMI, *Député, Professeur à l'Université de Pavie*;  
M. le Prof. AMEDEO GIANNINI, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire honoraire*;  
M. DOMENICO BARONE, *Conseiller d'Etat*;  
M. CESARE VIVANTE, *Professeur de droit commercial à l'Université de Rome*;  
M. EMILIO VENEZIAN, *Inspecteur Général au Ministère de l'Economie Nationale*;  
M. le Dr. ALFREDO JANNONI-SEBASTIANINI, *Directeur du Bureau de la Propriété Intellectuelle*;  
M. MARIO GHIRON, *Professeur à l'Université de Rome*;

## SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

- Son Excellence M. MICHIKAZU MATSUDA, *Ambassadeur du Japon à Rome*;  
M. TOMOHARU AKAGI, *Directeur au Bureau de Reconstruction*;

## SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

- M. VICTOR AUGUSTE BRUCK, *Docteur en Droit, Consul du Luxembourg à Rome*;

## SA MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC:

- Son Excellence M. MAURICE DE BEAUMARCHAIS, *Ambassadeur de la République Française à Rome*;

## SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO:

- M. RAOUL SAUVAGE, *Chancelier de la Légation de Monaco à Rome*;

## SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

- Son Excellence M. ARNOLD RAESTAD, *Docteur en Droit, ancien Ministre des Affaires Etrangères*;

## SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

- M. H. L. DE BEAUFORT, *Docteur en Droit*;  
M. le Dr. F. W. J. G. SNIJDER DE WISSENKERKE, *ancien Conseiller du Ministère de la Justice, ancien Président du Conseil des Brevets, Président du Groupe Néerlandais de l'Association Littéraire et Artistique Internationale*;  
M. le Dr. L. J. PLEMP VAN DUIVELAND, *Directeur du Service de Presse au Ministère des Affaires Etrangères*;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE:

*Pour la Pologne:*

- Son Excellence M. STEFAN SIECZKOWSKI, *Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice*;  
M. le Prof. FRYDERYK ZOLL, *Professeur à l'Université de Cracovie*;

*Pour la Ville Libre de Dantzig:*

- Son Excellence M. STEFAN SIECZKOWSKI, *Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice*;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Son Excellence M. ENRIQUE TRINDADE COELHO, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Rome*;

## SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. THEODORE SOLACOLO, *Avocat*;

## SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Son Excellence M. le Baron ERIK MARKS DE WURTEMBERG, *ancien Ministre des Affaires Etrangères, Président de la Cour d'Appel de Stockholm*;  
M. ERIK LIDFORSS, *Avocat*;

## LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

Son Excellence M. GEORGES WAGNIÈRE, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse à Rome*;  
M. WALTHER KRAFT, *Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle*;  
M. ADOLF STREULI, *Docteur en Droit et Avocat à Zurich*;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

*Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban:*

Son Excellence M. MAURICE DE BEAUMARCHAIS, *Ambassadeur de la République Française à Rome*;

## LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Son Excellence M. le Dr. VOITECH MASTNY, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Tchécoslovaquie à Rome*;  
M. le Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKY, *Professeur à la Faculté de Droit de l'Université Carolina de Prague, Président du Groupe National de l'Association Littéraire et Artistique Internationale*;

## SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS:

Son Excellence M. MAURICE DE BEAUMARCHAIS, *Ambassadeur de la République Française à Rome*;

Lesquels à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1<sup>er</sup>.

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

## ARTICLE 2.

(1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

(2) Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres.

(3) Les Pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.

(4) Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque Pays.

#### ARTICLE 2-bis.

(1) Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

(2) Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droit de réunir lesdites œuvres en recueil.

#### ARTICLE 3.

La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.

#### ARTICLE 4.

(1) Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3) Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

(4) Par « œuvres publiées » il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication.

#### ARTICLE 5.

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits, que les auteurs nationaux.

#### ARTICLE 6.

(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4) Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

#### ARTICLE 6-bis.

(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

(2) Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

#### ARTICLE 7.

(1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

(2) Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

(3) Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

#### ARTICLE 7-bis.

(1) La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

(2) Les ressortissants des Pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa 1<sup>er</sup> ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.

(3) En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des collaborateurs.

#### ARTICLE 8.

Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

#### ARTICLE 9.

(1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

(2) Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

(3) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

## ARTICLE 10.

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

## ARTICLE 11.

(1) Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

(2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

## ARTICLE 11-bis.

(1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser a communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

(2) Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

## ARTICLE 12.

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

## ARTICLE 13.

(1) Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1) — l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2) — l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.

(2) Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

(3) La disposition de l'alinéa 1<sup>er</sup> n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux

instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 Novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

(4) Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

#### ARTICLE 14.

(1) Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres par la cinématographie.

(2) Son protégées comme oeuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l'auteur aura donné à l'oeuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des oeuvres photographiques.

(3) Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre reproduite ou adaptée, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale.

(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

#### ARTICLE 15.

(1) Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

(2) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

#### ARTICLE 16.

(1) Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

(2) Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

(3) La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays.

#### ARTICLE 17.

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

#### ARTICLE 18.

(1) La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

(2) Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

(3) L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

## ARTICLE 19.

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

## ARTICLE 20.

Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confèreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

## ARTICLE 21.

(1) Est maintenu l'Office International institué sous le nom de « Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques ».

(2) Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.

## ARTICLE 22.

(1) Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

(2) Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3) Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

## ARTICLE 23.

(1) Les dépenses du Bureau de l'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 24.

(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

|                 |        |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 1 <sup>re</sup> | classe | 25 unités |
| 2 <sup>me</sup> | »      | 20 »      |
| 3 <sup>me</sup> | »      | 15 »      |
| 4 <sup>me</sup> | »      | 10 »      |
| 5 <sup>me</sup> | »      | 5 »       |
| 6 <sup>me</sup> | »      | 3 »       |

(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5) L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

## ARTICLE 24.

(1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau International, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances de Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3) Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

## ARTICLE 25.

(1) Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indication que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 révisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

## ARTICLE 26.

(1) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

## ARTICLE 27.

(1) La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement révisée. Les actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.



(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

(3) Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

## ARTICLE 28.

(1) La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 1931.

(2) Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3) Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908, soit à la présente Convention. A partir du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

## ARTICLE 29.

(1) La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

## ARTICLE 30.

(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1<sup>er</sup>, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

(2) Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 2 juin 1928, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

(*Seguono le firme*).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 con l'annessa Convenzione, che ne forma parte integrante.

(*È approvato*).

## ART. 2.

Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908, fra l'Italia ed altri Stati per

la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo.

(*È approvato*).

## ART. 3.

Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1<sup>o</sup> agosto 1921 rimangono regolate,

quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1, n. III, dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'articolo 9, comma 2º, della suddetta Convenzione di Berna.

Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1º agosto 1921 in uno degli Stati della Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

(È approvato).

#### ART. 4.

L'articolo 27 del menzionato Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è abrogato a datare dall'entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Bruchi.

BRUCHI. Onorevoli Camerati, il desiderio di limitare l'occupazione di questa tribuna al minor tempo possibile, e anche la inadeguata preparazione mia a trattare argomenti che non possono essermi familiari, mi porteranno ad essere schematico. Del resto le considerazioni, forse divagazioni, di carattere generale che io andrò svolgendo, rispondono a verità assiomatiche che non hanno bisogno di essere dimostrate.

L'onorevole Ferretti, della cui relazione non sarò io a tessere nuovi elogi, ha fatto

un confronto tra la spesa totale del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e quella destinata all'istruzione elementare, la quale assorbe (ed è giusto sia così) più che due terzi dell'intero stanziamento. Nei riguardi dell'istruzione superiore si ha che su un miliardo e mezzo di impostazione generale si spendono soli 108 milioni.

Anche aggiungendo a questa cifra — e mi permetterò di ritornare su questo punto più innanzi — i cospicui contributi che gli Enti locali danno a vantaggio delle singole Università, specie delle B, contributi che l'onorevole Ferretti calcola a 16 milioni, ma che io ritengo esser più vicino al vero calcolandoli in 30, abbiamo 140 milioni che si spendono in Italia per l'istruzione superiore.

Vale a dire che anche coi contributi degli Enti locali non si raggiunge il decimo rispetto alla spesa complessiva (ordinaria e straordinaria) del bilancio. E tutti sanno che i benefici che derivano dalla cultura e dall'insegnamento superiore, non si ripercuotono soltanto nel puro campo dello spirito, ma contribuiscono anche all'incremento e al progresso economico della Nazione.

Quest'anno si è — mi pare — superata la distinzione un po' arbitraria fra grandi e piccole Università, come se a questa distinzione dovesse corrispondere una diversa classificazione delle Università stesse, entrambe benemerite e necessarie perchè ciascuna risponde ad una sua speciale funzione anche nell'ordinamento degli studi.

Il valore di una Università — non ho bisogno di dirlo — non dipende nè dal numero dei suoi studenti, nè dalla popolazione della città ove risiede, e nemmeno dal profitto degli esami; ma principalmente dal valore dei suoi insegnanti, dalla loro produzione scientifica e soprattutto dal numero di allievi che ciascun insegnante seppe fare a sua volta ed elevare all'onore della cattedra.

Nè ho bisogno di ricordare che i grandi maestri passarono tutti più o meno per le piccole università nel periodo migliore e più intenso della loro attività scientifica. E sono sicuro che anche l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, che oggi insegna da una celebrata, cattedra non dimentica gli anni in cui insegnava nei licei del Regno. Al memoriale di Giosuè Carducci, anche salito alla gloria e alla fama di Bologna, suonò sempre nostalgico e gradito il canto delle cicale di San Miniato!

Si è parlato qui anche degli esami di Stato. Gli esami di Stato, indubbiamente, hanno potuto servire a dimostrare l'efficacia dell'inse-

gnamento delle piccole università, specie per le scienze positive, ma sarebbe ingiusto volerne dedurre illazioni arbitrarie. Anch'io conoscevo lo studio che il sig. Fornasari di Verce ha fatto nel primo fascicolo di quest'anno della « Università Italiana » sugli esiti degli esami. Ma lo studio del Fornasari è basato su dati statistici. Ora, con tutto il rispetto per il camerata onorevole Zingali, i dati statistici vanno bene, le deduzioni statistiche sono ottime, a una condizione: che i dati siano esatti. Tanto è vero che nel fascicolo successivo a quello in cui erano esposte queste risultanze sugli esami di Stato sostenuti nelle varie università del Regno, c'è stato un Rettore di una così detta piccola università che ha protestato per quanto riguardava i dati ad essa relativi per la ragione che le tabelle ministeriali, sulle quali il Fornasari si era basato, erano errate.

In ogni modo il compito delle università non è soltanto quello di fabbricare laureati, ma principalmente quello di assicurare, attraverso la elaborazione scientifica, e la formazione degli allievi, la continuità e l'ascensione del pensiero italiano.

D'altra parte, per voler stabilire dei dati esatti circa l'efficacia maggiore o minore rispetto all'esame di Stato delle piccole o delle grandi Università, occorrerebbe anche una cosa più semplice, e cioè che tutti gli studenti fossero convogliati dinanzi ad un'unica Commissione per ciascuna materia, perchè soltanto in questo modo si sarebbe sicuri di ottenere una assoluta uniformità di giudizio.

È però ragionevole ammettere, ripeto, che, specialmente per l'insegnamento delle scienze positive, impartito ad un ristretto numero di allievi, le piccole Università corrispondano assai bene anche a questa loro funzione.

Poco tempo addietro, un insigne clinico di una grande Università mi diceva che raramente aveva trovato giovani così preparati come quelli venuti da una piccola Università; e così esprimendosi questo clinico non intendeva certo recare offesa nè a sè medesimo, nè ai suoi colleghi che insegnavano nelle Università maggiori.

Mi guarderò bene dal ricordare i precedenti della riforma universitaria. Le riforme che precedettero la legge Gentile, furono quelle tentate da Guido Baccelli e da Ferdinando Martini. Il Baccelli, da buon clinico, avrebbe voluto, attraverso l'autonomia, far morire le piccole Università di morte naturale; Ferdinando Martini invece più radicalmente, si proponeva di sopprimerle. È veramente inconcepibile che ad un uomo dello spirito

acuto di Ferdinando Martini, che tanto apprezzava il valore di tutto quello che si sprigiona dalle piccole città di provincia, la questione del numero degli studenti si presentasse come la predominante. Forse, a rafforzarlo in questa idea giovò la presenza del suo capo di Gabinetto, l'insigne statistico ed economista Carlo Ferraris.

Fatto è che il putiferio suscitato al solo accenno della proposta Martini fu tale che il disegno di legge non arrivò neppure ad essere presentato alla Camera, ed il Martini e il Ferraris dovettero contentarsi di farlo conoscere per mezzo di una pubblicazione fatta coi tipi della Casa Treves.

Vale la pena, a questo proposito, di ricordare un aneddoto.

Tra le tante Commissioni che si presentarono a Ferdinando Martini, ve ne fu una, diceva lui, di una piccola città, capitanata da un'autorità del luogo la quale basava le principali ragioni della conservazione dell'Ateneo su un elenco degli affittacamere e delle trattorie che si contendevano i goliardi.

Ferdinando Martini era uno spirito veramente superiore; pure, a distanza di anni, ricordava ancora fra lo stupore e lo sdegno questo aneddoto.

Oggi la situazione è completamente rovesciata: il contributo degli Enti locali per il mantenimento delle Università *B* è di gran lunga superiore ai benefici materiali che ne ritraggono. Questi contributi sono dati per un ideale superiore inteso alla difesa dei rispettivi Atenei ed al progresso della scienza.

Il Camerata Ferretti li calcola, come ho detto, a 16 milioni. Credo la cifra inesatta. Ho ottenuto dalla cortesia dei funzionari del Ministero dell'educazione alcuni dati che ritengo incompleti. Li ritengo tali tanto per le Università *A* che per le *B*. Per le Università *A* è da tener presente che non passando le Convenzioni relative fra i singoli enti e il Ministero dell'educazione nazionale, ma fra le Università e gli enti, i contributi non sempre sono conosciuti dal Ministero. Invece per le Università *B* il contributo risulta da una Convenzione che passa fra gli enti stessi e il Ministero.

Ora per quello che riguarda le Università della categoria *A* ho trovato che per l'anno 1926-27 erano accertati in poco più di 3 milioni.

Ma si tenga presente che non era fra questi compreso il contributo relativo alla Università di Padova.

Mi sono rivolto alla cortesia del Camerata Lusignoli, commissario fascista a Padova,

perchè mi favorisse qualche notizia. Ho ricevuto proprio in questo momento la risposta... (*Interruzioni*) Mi è arrivata adesso...

Mi permetto di ritenere che i dati che son qui riferiti siano incompleti (*Commenti*), perchè non è ammissibile che una città come Padova contribuisca al mantenimento dell'Università con una somma irrisoria che non arriverebbe neanche alle 100 mila lire. (*Commenti*).

La lettera dice: « Per le notizie da te richiestemi circa i contributi all'Università di Padova...

« Il comune di Padova contribuisce con lire 25 mila annue; l'Amministrazione provinciale con lire 20 mila; la Cassa di risparmio con lire 500; la Società veneta delle ferrovie secondarie con lire 1000 ». (*Commenti — Interruzioni*).

Dunque credo di rendere omaggio agli Enti di Padova ritenendo che vi sia un equivoco. Però i contributi per le Università *A* sono piuttosto meschini perchè nel 1926-27 ammontavano a 3 milioni e 275,000. Altri due milioni circa sono dati per i nove Istituti superiori di scienze commerciali.

Merita di soffermarsi sui contributi delle Università *B*, per la semplice ragione che non essendo il loro mantenimento a completo carico dello Stato, occorre che gli Enti locali provvedano ai mezzi necessari.

È bene premettere che per la riduzione operata sulla spesa statale, la primitiva assegnazione di lire 38,748,000 è scesa a 33,300,000, così ripartita: i 24,705,000 delle Università *A* sono scesi a 21,231,000; e i 14,043,100 delle Università *B* a 12,068,720.

Di fronte a questi 12,000,000, sempre secondo le tabelle favoritemi dal Ministero dell'educazione nazionale, risultava già nell'anno accademico 1926-27 un contributo degli Enti locali di 16,000,000; vale a dire di gran lunga superiore a quello che dà lo Stato.

Se *ab una disce omnes*, devo ritenere che i contributi da quell'epoca sieno certamente aumentati, perchè conosco una università ove ciò avvenne in ragguardevole misura, ed anche perchè essendosi nel frattempo operata la riduzione del concorso statale gli Enti sono stati naturalmente chiamati a sopperire alle spese che mancavano.

Ecco perchè torno a ripetere che le città delle Università *B* danno, diversamente da quanto accadeva al tempo di Ferdinando Martini, più del beneficio materiale che ritraggono dall'insegnamento. Conosco le condizioni del bilancio statale, ma credo sia lecito augurare che si venga un giorno alla

unificazione tra le Università di tipo *A* e quelle di tipo *B*, poichè la distinzione attuale nulla ha che vedere con l'antica differenza fra le Università pareggiate e quelle che non lo erano, non attiene all'ordinamento degli studi, ed ha solo carattere finanziario.

L'incognita che può derivare da una simile unificazione è oggi minore per queste ragioni: prima di tutto perchè i bilanci universitari hanno ormai vari anni di vita, in secondo luogo perchè stabilizzata la lira e andando questa gradatamente a riprendere la capacità di acquisto, il rischio che correrebbe lo Stato, previa il consolidamento a suo favore dei cospicui contributi già ottenuti, non dovrebbe essere forte.

La riforma Gentile, dopo la legge Casati e dopo i vari tentativi degli altri Ministri, ha indubbiamente rappresentato una vera riforma fascista, perchè diretta a promuovere in ogni ordine di scuole la formazione del nuovo pensiero italiano.

Non credo che si manchi di riguardo al suo autore, se si dice che forse la legge non corrispose in tutto alle sue aspettative, perchè la riforma Gentile, pure dimostrandosi rispettosa delle tradizioni locali e intuendo anche il valore che veniva dalla tradizione universitaria dei piccoli ambienti, ritenne forse che qualche Università non potesse reggere alla prova. Si è invece verificato l'inconveniente, dall'autore della legge non previsto, di veder crescere, anzichè diminuire il numero delle facoltà con danno evidente delle facoltà preesistenti, che speravano di fruire a loro vantaggio dei nuovi mezzi che, anche per il concorso degli Enti, sarebbero stati messi a disposizione.

Non è certo questo il momento di chiedere allo Stato spese nuove; ma credo di poter esprimere anche qui un lecito augurio, facendo voti che si possa procedere ad una revisione della legge nel senso di eliminare doppioni, proporzionare il numero degli insegnamenti alle disponibilità finanziarie di ciascun ateneo, nel senso cioè di sfrondare i rami superflui, con vantaggio dell'albero che crescerebbe più rigoglioso e darebbe maggiori frutti. Penso che il principio vigente in agronomia diretto a preferire la cultura *intensiva* alla *estensiva*, possa applicarsi con uguali vantaggi nel campo della cultura intellettuale.

Solo un Governo forte, un Governo che si ispiri, come il fascista, alla superiore visione degli interessi nazionali può fare questo. Non ne avrebbero danno le grandi Università che

vedrebbero destinati maggiori mezzi finanziari a un minor numero di insegnamenti, e ne avrebbero certamente profitto le piccole Università.

Un Ministro, filosofo per giunta — cultore cioè di quella scienza che assommò in sé tutti i rami dello scibile, che partecipò della metafisica, della medicina, delle scienze giuridiche — che senza scuotere le basi della legge Gentile, promovesse questa riforma, procedendo ad un riordinamento degli studi e ad un'equa distribuzione delle materie, si renderebbe benemerito della cultura e della Scuola.

Onorevoli Camerati! Più che alla Camera e all'onorevole Ministro, vittima necessaria e insottraibile di questo torneo più o meno oratorio, io chiedo venia a voi che avete l'onore di sedere su cattedre universitarie, e mi avete visto, non senza sorpresa, avventurare per campi che non sono i miei. Ma i problemi della cultura e dell'istruzione superiore hanno tale un fascino da attrarre anche i profani, specie chi, come me, è cresciuto e vissuto in una città che si gloria del suo Ateneo, dal quale, come da tutti gli Atenei italiani, irradia una luce che va oltre l'ambiente delle aule scolastiche. (*Applausi*).

E tornano a mente le parole di un grande italiano, nelle quali è come un presagio di ciò che il Fascismo, settant'anni dopo, avrebbe fatto per dare anche alle Amministrazioni statali nomi appropriati alla nuova coscienza del cittadino che è andato plasmando. Il grande italiano si chiama Giuseppe Mazzini; le parole, è quasi irriverente ricordarle a voi, onorevole Ministro, suonano così: «Senza educazione nazionale non esiste moralmente Nazione: la coscienza nazionale non può uscire che da quella!» (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

### Presentazione di disegni di legge.

BALBO, *Ministro dell'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, *Ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado. (968)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'aeronautica della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Estensione alla Cassa di Colmata del fiume Lamone (Ravenna) ed al territorio del Consorzio Reno-Samoggia (Bologna) dei benefici portati dalla legge 27 giugno 1929, n. 1107. (969).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera, in nome dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il disegno di legge:

Modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (970).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, in nome dell'on. Ministro della giustizia e degli affari di culto. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Si riprende la discussione sul bilancio dell'educazione nazionale

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giardina. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Onorevoli Camerati, parlando sul bilancio del Ministero dell'interno, per rispondere a gentili interrogazioni di vari colleghi, io ho accennato fuggevolmente agli inconvenienti che l'esercizio professionale della medicina, della chirurgia e dell'igiene incontra negli attuali ordinamenti universitari. L'argomento, di per se stesso, merita una particolare, sia pure breve, illustrazione, e così pure altre osservazioni non meno importanti che, per altre materie della educazione nazionale, ho tratto dalla elaborata relazione del camerata Ferretti.

Non intendo però notomizzare tutto il sistema legislativo della istruzione. Non ne avrei la competenza, nè soglio perdermi in

discussioni accademiche che non conducano a proposizioni concrete. Mi limiterò quindi a un sommario accenno generale, per mettere in rilievo gli inconvenienti che, a mio avviso, sono meritevoli di maggiore considerazione.

Se non che, onorevoli camerati, mi sovviene a questo proposito una affermazione fatta dal camerata Marchi nel suo apprezzato discorso sul bilancio del Ministero delle corporazioni. Egli, protestando contro la incomposta critica al sistema corporativo, ebbe ad affermare che bisogna andar guardinghi ed esser cauti sul terreno di confine, spesso assai difficile, tra la critica e l'ostilità.

Io penso che se questa preoccupazione dilagasse nella Camera, la nostra discussione finirebbe col tradursi, il più spesso, in una monotona accademia, lo che non credo possa riuscire sempre gradito e proficuo (*Approvazioni*).

Noi abbiamo il dovere di segnalare agli Organi responsabili gli inconvenienti, che eventualmente, a nostro giudizio, presentino le attività statali, allo scopo di richiamarvi l'attenzione del Governo per le provvidenze che, nella sua saggezza e con più compiuta valutazione crederà di adottare.

Per altro una preoccupazione di tal genere non deve esserci in chi ha l'onore di far parte di questa Camera, perchè ognuno di noi deve poter trarre dalla sua coscienza e dalla sua fede l'ispirazione che il sentimento e la scienza gli dettano per manifestare sinceramente il suo pensiero, senza omissioni e senza reticenze, e solo ai fini della collaborazione. (*Approvazioni*).

Permettetemi perciò che io parli liberamente nella fiducia che, se pure abbia a scantonare, il Ministro e il Presidente vorranno correggermi.

La riforma che porta il nome illustre di Giovanni Gentile merita indubbiamente... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non ha scantonato! (*Si ride*).

GIARDINA. Non ne ho l'intenzione, ma mi premunisco per una eventuale, involontaria scantonatura. (*Si ride*). Dicevo dunque che la riforma merita indubbiamente di far parte di quella vasta e complessa opera legislativa cui attese fin da principio il Regime per instaurare le nuove basi dello Stato fascista.

Fu infatti ispirata ad alti concetti di etica, morale, didattica, scientifica e politica, che anche gli avversari hanno dovuto riconoscere, e con questa ispirazione, investendo in pieno tutto il problema della scuola, mirò a crearvi il vivaio spirituale della nuova Italia.

L'esperienza fin qui fatta — è doveroso riconoscerlo dopo otto anni e più di applicazione — ha però dimostrato che, senza ledere la concezione organica della nuova legislazione, si possa, anzi si debba adattarla alle necessità risultanti dalla pratica. Poichè, come osservava, altra volta l'onorevole Ministro Giuliano, se il movimento rivoluzionario ha imposto la necessità di rivedere, in poche giornate, venerandi concetti secolari e di creare rapidamente le nuove basi dell'edificio statale, che minacciava di crollare, il Regime ha tutta l'autorità e la forza — e lo dimostra ogni giorno — per rivedere le sue istituzioni e adeguarle sempre meglio alle idealità che costituiscono le basi e la ragione della sua vita e della sua missione.

Il Governo del resto si è già messo su questa via con i provvedimenti adottati dopo la riforma Gentile nei vari campi della pubblica istruzione; onde io mi limito a chiedere che gli ulteriori ritocchi, pure necessari, della legislazione scolastica siano ben coordinati, affinchè la revisione riesca organica, come organica fu la concezione originaria.

A questo scopo, nella fiducia di adempiere ad un dovere, mi permetto di esporvi alcune note sommarie che ho raccolto esaminando il bilancio del prossimo esercizio e la relazione del camerata Ferretti, meritatamente elogiata dai precedenti oratori.

Troppe Università e troppo uniformi, diceva il Ministro Gentile al Consiglio superiore dell'istruzione nella seduta, del 16 novembre 1923, esponendo le ragioni e le direttive della riforma. « Egli non prevedeva — osserva giustamente l'egregio camerata Solmi nella relazione sul bilancio 1925-26 — che un anno dopo, al momento dell'andata in vigore della nuova legge, si sarebbe avuto questo fenomeno singolare: l'aumento ulteriore delle Università in Italia e contemporaneamente la tendenza di tutte le Università, vecchie e nuove, non ostante il principio dell'autonomia, a configurarsi sull'identico modello delle classiche Facoltà ».

Una specializzazione, a dir vero, si è avuta in questi ultimi anni con la istituzione di scuole speciali, integrative e complementari, ma l'inquadramento generale è rimasto uniforme e di vecchio stile.

L'autonomia ha favorito soprattutto la tendenza a scindere insegnamenti tradizionali a scopo di specializzazione spesso inopportuna e non di rado giustificata soltanto da considerazioni personali, sia pure di merito da considerarsi riguardo. Ed il conseguente aumento delle materie d'insegnamento ha turbato il

libero orientamento degli studenti a danno della serietà e del profitto dello studio, pensando pure non lievemente sul bilancio universitario.

Invero tante specializzazioni finiscono per far perdere agli studenti la vista d'insieme, che è soprattutto necessaria negli studi clinici. (*Approvazioni*).

La riforma mirava pure ad attrarre verso le Università le possibili attività locali, ma mentre in un primo tempo gli Enti locali, per difendere i loro antichi istituti contro ogni pericolo di soppressione, fecero i maggiori sforzi per contribuire alla nuova ricostituzione delle Università, le sopraggiunte difficoltà economiche hanno impedito quel maggiore e più largo aiuto che era necessario, i contributi non hanno proseguito nella auspicata e sperata ascesa, e naturalmente le difficoltà finanziarie si sono aggravate, specialmente nelle Università di tipo B.

Nè lo Stato ha potuto sopperire alle deficienze, che si sono manifestate nei nuovi e vecchi istituti clinici e scientifici, aumentando il proprio contributo per adeguarlo meglio all'invocato rinnovamento.

Cosicché il problema finanziario delle Università si presenta anche oggi in condizioni poco diverse da quello che era al momento in cui l'onorevole Gentile presentò la sua riforma con l'obbiettivo di migliorarlo attraverso la naturale selezione, che, all'incontro, è mancata.

BRUCHI. È peggiorato: mancano i mezzi.

GIARDINA. È accaduto, difatti che in parecchie Università il disagio è accresciuto perchè, con la contrazione delle iscrizioni, si sono ridotte le entrate delle tasse universitarie, le quali costituiscono un notevole contributo per i singoli bilanci. E ne sono sorte delle gare tra Università ed Università, che, non essendo palesemente fondate sulle attività didattiche e scientifiche, hanno lasciato sorgere il sospetto che possano essere collegate al bisogno di attrarre a sé il maggior numero di studenti.

L'ansia del progresso, che anima la vita universitaria italiana, può esagerare talvolta le richieste e le doglianze; ma indubbiamente, l'attuale condizione di disagio merita sempre tutta l'attenzione del Governo.

Noi non possiamo, in questo momento, incoraggiare richieste di provvedimenti finanziari, perchè tutti sentiamo il dovere di secondare il raccoglimento che è necessario ai fini del pareggio.

Convieni però che questo problema sia tenuto sempre presente nell'interesse della

cultura superiore, alla quale è pure collegata la prosperità nazionale.

Il rilievo non è mio — che non avrei autorità di farlo — ma di tutte le Facoltà universitarie, che, difatti, sempre lo mettono in evidenza.

Ricordo a questo proposito, il discorso inaugurale del Rettore dell'Università di Bari, il Prof. Mariani, un fascista di fede e di attività, il quale appunto rilevava « che le condizioni nelle quali l'Università italiana è chiamata ad adempiere al suo compito, sono quasi sempre molto deficienti e non di rado oltremodo difficili ». Egli metteva in evidenza in quel discorso...

GEREMICCA. E perchè hanno fatto quell'Università di Bari? È una Università nuova. Perchè allora si lamentano?

GIARDINA. Egli non considerava soltanto l'Università di Bari, caro Geremicca, ma le abbracciava tutte, nel suo sguardo d'insieme e rilevava tra l'altro il danno che alla funzione didattica deriva dalle sperequazioni che vi sono tra università ed università.

Poichè nelle grandi Università l'eccessivo affollamento degli studenti ostacola l'utile svolgimento dello studio, perchè i mezzi non riescono mai bene adeguati, ne risulta pure impedita quella comunione di sentimenti, di idealità tra i docenti e gli studenti, che costituisce la base prima, l'anima dell'insegnamento e che tanto interessa più specialmente le Facoltà di scienze e di medicina. Nelle Università minori, all'incontro, tutti i congegni scientifici e didattici non vengono sufficientemente utilizzati per la deficienza di iscrizioni, di che si preoccupava giustamente il camerata Prof. Chiurco fino a proporre la limitazione.

GEREMICCA. È una bestemmia!

GIARDINA. Non è una bestemmia, poichè se gli studenti di legge, come quelli di lettere e filosofia, possono anche essere a migliaia per trarre profitto dagli insegnamenti dei maestri, quando si vogliono seguire gli studi basati sulle sperimentazioni e sulle osservazioni di clinica è impossibile ottenere risultati proficui fra tanta gente. (*Interruzioni*) Voi vivete di chiacchiere e vi va sempre bene! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Geremicca, si dichiara soddisfatto! (*ilarità*).

GEREMICCA. Parla della Facoltà di giurisprudenza, della quale io non faccio parte!

PRESIDENTE. È meglio che non lo provochi! (*Si ride*).

GIARDINA. In sostanza le esigenze degli studi sperimentali sono molto diverse da

quelle degli studi speculativi. Lasciamo stare la filosofia, perchè quella può vivere isolata! (*Si ride*). Anzi tanto più uno si concentra, più filosofo diventa! (*ilarità*).

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Non è così.

GIARDINA. Accetto la correzione.

*Voci*. È giusto.

GIARDINA. Riassumendo: nelle Università sono generali le lamentazioni per la deficienza dei mezzi finanziari, che, non di rado, è resa più palese dalla vastità dei nuovi edifici, in aperto contrasto con la modicità delle dotazioni.

Si rileva sempre la sperequazione fra le Università di tipo *A* e quelle di tipo *B*, che la riforma avrebbe aggravata,

Viene sempre messa in evidenza, non ostante i provvedimenti fin qui adottati, la difficile condizione dell'assistentato, che non attrae ancora i migliori e minaccia la idonea successione nel culto delle scienze, che non assicurano solleciti e diretti profitti professionali.

Dall'esame delle condizioni attuali della vita universitaria l'onorevole professor De Francisci, altro fascista da tutti meritatamente apprezzato per l'alta intelligenza e la forte cultura, traeva pure le più vive preoccupazioni per il progresso della nostra istruzione superiore, esaminando lo stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

La geniale istituzione del Consiglio nazionale delle ricerche e della Regia Accademia d'Italia mostra come il Regime — se pure, di nuove prove vi fosse bisogno — persegua anche le idealità scientifiche che il fascismo ha rianimato nella vita spirituale degli italiani. E d'altra parte i provvedimenti restrittivi emanati con i Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 119, e 13 gennaio 1927, n. 38, sospendendo la libera creazione di nuovi Istituti superiori e dando al Governo la facoltà di creare e di sopprimere Istituti e Facoltà nelle Università di ogni ordine, segnano un deciso indirizzo di cosciente riparazione. Aspettiamo, adunque, dalla saggezza del Governo le provvidenze necessarie.

Ma, tornando agli studi di medicina dei quali più specialmente intendo occuparmi, debbo ricordare quanto io rilevavo parlando della salute pubblica in occasione del bilancio degli interni, che, cioè, gli studenti escono dalle Università non bene allenati all'esercizio pratico e che l'esame di Stato, che dovrebbe essere il traguardo della maturità professionale, così come viene attualmente applicato, non offre le garanzie necessarie per tutelare quella responsabilità che lo

Stato si assume di fronte alla società ammettendo senz'altro, dopo questa prova, al libero esercizio della medicina e della chirurgia.

SALVI. Bisognerebbe dimostrare che adesso le cose vanno male; per esempio che in Italia c'è una mortalità superiore a quella di altre Nazioni!

GIARDINA. La mortalità non dipende dai medici. Creda, onorevole Salvi: non di rado i medici e noi della Sanità pubblica ci gloriamo della diminuzione della mortalità per mettere in evidenza la passione del nostro lavoro. Ma non bisogna sempre farsi belli di fenomeni così complessi che dipendono da tanti fattori, sociali, economici, di progresso civile, ecc. (*Interruzioni*) C'è un amico qui vicino il quale osserva che la salute pubblica progredisce nonostante i medici (*Si ride*), io non arrivo a questo punto! Ma è certo che non sono stato mai un ammiratore delle ricette a lungo metraggio.

*Voci*. Olio di ricino, e basta! (*Si ride*).

GIARDINA. È un lamento il mio, che raccoglie il consenso generale. Ma quali sono le cause di maggior rilievo? Taluno ha voluto osservare che l'obbiettivo professionale, pur meritevole di adeguata considerazione, si disperda non di rado fra le prevalenti esigenze dell'alta cultura, divina ammaliatrice, la quale offre ai docenti maggiori attrattive e le migliori soddisfazioni.

Il rinnovamento che io invoco secondo lo spirito del Fascismo non può nè deve significare rinuncia alla idealità scientifica che rappresenta la più bella tradizione dei nostri gloriosi Atenei, i quali, con penuria di mezzi e solo per la forza di volontà, per la costanza di propositi e per la genialità dei nostri maestri, hanno sempre tenuto alto e rispettato il prestigio della scienza italiana nell'agone internazionale.

Ma se l'insegnamento superiore deve mirare alla formazione spirituale per le ricerche scientifiche e le costruzioni speculative, dalle quali pure dipende l'efficacia della preparazione tecnica a fine professionale, non è men vero che l'obbiettivo professionale, riaffermato dalla nuova legge organica a lato di quello scientifico, debba essere tenuto in considerazione almeno per le sue essenziali esigenze.

La scienza non perde il suo prestigio, anzi si ravviva quando, avvicinandosi alla vita sociale, ne comprende i bisogni e ne assicura il progressivo benessere, provvedendo alle sue necessità.

L'istruzione superiore — ripete la legge Gentile a conferma del principio sancito dalla



legge Casati — ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

La conciliazione delle diverse tendenze non è sempre agevole, ma l'ordinamento degli studi superiori deve essere orientato verso questa comune finalità: indirizzo scientifico che valga a tenere sempre viva la luce radiosa dell'alta cultura, ma non trascuri l'obbiettivo professionale della grandissima maggioranza degli iscritti e l'interesse sociale che vi è connesso.

Ricordo a questo proposito quanto scriveva un illustre professore di clinica, che pure appartiene agli assertori decisi dell'indirizzo scientifico in medicina.

« Anche io pensavo una volta — dice il professore Ascoli, clinico di Palermo — che il compito didattico consistesse nel far respirare lo studente in una atmosfera di pura scienza e che questo fosse il viatico migliore per nobilitare ed elevare la sua missione futura, nella presunzione che tanto meglio sarà agguerrito al compito che lo attende per tutta la vita, quanto più ricco l'appannaggio di cognizioni con le quali si presenti all'arringo. L'ormai non breve esperienza didattica — aggiunge l'egregio professore — mi ha fatto ricredere per la parte riguardante la materia che professo ».

Ed invero, se può ammettersi, ad esempio, che nella scuola di diritto civile si svolga un solo titolo del Codice, in quanto il giovine, prima di entrare nella professione libera — ci vogliono cinque anni — ha tempo e modo di applicare con profitto a tutta la materia l'acquisito allenamento alla indagine giuridica speculativa, non può dirsi lo stesso delle materie fondamentali della cultura e della pratica medica, sia perchè il medico neo-laureato suole entrare subito nell'esercizio professionale, sia e principalmente perchè non sempre, anzi di rado, può trovare da sè, dopo la laurea, i mezzi per integrare la sua cultura, così da poter giovare, o almeno non nuocere all'umanità sofferente, che, spesso, non ha modo di rivolgersi ad altri.

Dico non nuocere, perchè i grandi maestri della medicina hanno sempre detto che la missione principale del medico è quella di non nuocere. (*Commenti*).

Ricordo, a questo proposito una dotta conferenza di un grande professore tedesco, venuto a Roma in occasione di un congresso internazionale di medicina. « Non nuocere ». era il soggetto, e il nostro Baccelli vi aderì pienamente con il plauso generale.

Sono pochi, fra gli studenti, gli eletti che mirano, fin da principio, all'obbiettivo scientifico come mèta finale, anche perchè le esigenze familiari, generalmente, non consentono lunghe attese.

È necessario perciò che l'ordinamento degli studi valga a conciliare i due obbiettivi, quello scientifico e quello professionale, sia perchè è unico, presso di noi, il campo di cultura, sia perchè, lungi da essere antitetici, convergono entrambi verso la stessa finalità, il benessere sociale.

La materia, però, per la sua intrinseca natura, non ammette una disciplina normativa.

È questione di giusto indirizzo per il quale bisogna rimettersi alla coscienza dei docenti.

Onde io passo oltre, senza invocare provvedimenti concreti.

La questione però si riflette pure sull'ordinamento degli studi, quale è nato dalla legge Gentile, o almeno dal modo col quale si va applicando la legge presso il Ministero della pubblica istruzione. Non se ne ha a male, onorevole Ministro?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. No.

GEREMICCA. Se glielo dici dolce dolce, non se ne ha a male. (*Si ride*).

GIARDINA. La legge vigente, dando l'autonomia universitaria, ha creduto anche di poter dare l'autonomia di giudizio agli studenti. Non v'è difatti, nella legge, alcuna distinzione fra materie obbligatorie fondamentali e materie complementari e non obbligatorie, nè per l'iscrizione nè per gli esami di profitto. Nè il Ministero ha consentito che alcuna norma restrittiva fosse inserita negli statuti universitari.

Lo studente è libero di seguire i corsi e di fare gli esami che crede; è tenuto soltanto a rispettare il numero minimo di materie nei corsi e negli esami secondo le norme statutarie; badate bene: il numero che rappresenta il *minimum* segnato per ogni Facoltà, in applicazione dell'articolo 49 della legge, non l'*ordine* che l'articolo 2 della legge stessa pure domanda. Come è sorto questo concetto?

PACE. La libertà!

GIARDINA. La libertà! Questa non è libertà.

GEREMICCA. È ignoranza!

GIARDINA. È un disordine che nuoce al rendimento scientifico e professionale e che è nato da questo fatto..... non so se lo posso dire.....

PACE. Purchè non sia scandaloso! (*Si ride*).

GIARDINA. Dal fatto che l'onorevole Gentile, avendo lasciato il Governo all'inizio della applicazione della riforma (*Commenti*) rimase nella trincea del Consiglio superiore a difenderla *unquibus et rostris* nella sua concezione organica originaria contro le insidie che la minacciavano da tante parti. Gli statuti universitari, gli statuti che ciascuna Università aveva creduto di poter deliberare secondo il proprio avviso, il proprio criterio in virtù dell'autonomia che la legge aveva dato..... (*Interruzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale*)..... La cronistoria può non riuscire inutile, nè inopportuna per i provvedimenti necessari.

Il Consiglio superiore, dicevo, emise un giudizio di massima, per la più larga interpretazione della legge: cioè a dire che dagli statuti dovessero essere cancellate tutte quelle disposizioni che miravano a stabilire una differenza tra materie obbligatorie e materie fondamentali, un ordine di esami, un'obbligatorietà di esami.

A dire il vero, si è pure autorevolmente obbietato, che questa interpretazione non risponda alla logica giuridica, tanto che la maggioranza delle Università, nell'emanare gli statuti, non avevano creduto di seguirla.

L'articolo 2 della legge, all'ultimo comma, espressamente dichiara « lo statuto di ogni Università o Istituto determinerà per ciascuna Facoltà o Scuola le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui debbono essere impartite ».

È chiaro che, parlando di ordine di materie di insegnamento — osservano alcuni — la legge debba aver voluto significare qualcosa di diverso del numero minimo di materie delle quali l'articolo 49 rende obbligatoria l'iscrizione. Sono due concetti distinti che si integrano a vicenda. L'uno, compreso nel capo primo, che tratta del fine dell'istruzione superiore, si riferisce evidentemente alla disciplina dell'insegnamento, l'altro, che fa parte del Capo VI, il quale tratta degli studenti, degli esami e delle tasse, non può essere inteso come una specificazione del primo, perchè non fa alcun riferimento all'ordine degli studi, nè — e molto meno — può significare la negazione di ogni ordine. L'autonomia didattica concessa all'Università, deferendo allo statuto le norme regolatrici dell'ordine delle materie, non può dunque aver confinato i poteri delle Facoltà nel consigliare il piano degli studi lasciando allo studente la libertà di autoregolazione.

Secondo l'avviso del Consiglio superiore invece, il numero si è sovrapposto al merito

dei singoli insegnamenti. E le Facoltà universitarie devono limitarsi a consigliare i piani di studi, libero lo studente di seguirli o meno.

Il parere di massima emesso dal Consiglio superiore, in una adunanza plenaria presieduto dallo stesso onorevole Gentile, autore della legge — ecco la ragione della cronistoria — venne ad acquistare l'autorità di interpretazione autentica. E così decise il Ministero, modificando in tale senso le contrarie disposizioni che, spontaneamente, avevano adottato le singole Università nei loro statuti.

Naturalmente questo concetto era ispirato ad un'idealità, ad un'alta concezione di etica didattica secondo la quale la libertà concessa agli studenti avrebbe meglio affermato la responsabilità individuale per la tutela degli interessi scientifici professionali.

« Non si tema — osservava, ben vero, il Consiglio superiore — che questa libertà di scelta venga ad incoraggiare i giovani a trascurare lo studio di discipline che si ritengono e sono fondamentali, anzitutto perchè la grandissima maggioranza degli studenti sarà indotta a seguire automaticamente e quasi per tradizione i piani di studi che ogni facoltà consiglia, sia perchè nessuno vorrà non seguire quegli insegnamenti sui quali poi, all'esame di Stato per l'esercizio professionale, dovrà sostenere la prova finale ».

Ma la pratica non ha corrisposto a questa aspirazione.

La libertà di giudizio che la riforma universitaria ha concesso agli studenti, se non nella espressione della norma, certo nella sua applicazione, si è mostrata di fatti, non bene adeguata a tale scopo.

Gli è che la riforma presuppone una coscienza matura che nella vita reale non sempre si riscontra abitualmente fra la gioventù studiosa.

I giovani escono dalla compressione didattica e disciplinare del Liceo, cercando in ogni modo quella libertà licenziosa che è sì cara nella età dei sogni e, specialmente nei primi anni universitari, non tollerano alcun freno didattico, che non sia tassativamente disposto da norme concrete ed inderogabili. Il più spesso si cerca la via più agevole per arrivare al titolo accademico, girando gli ostacoli come meglio possibile.

« La scelta libera per gli studenti fra l'una e l'altra materia, senza possibilità di indirizzo totalitario di specializzazione — osservava lo stesso professor Mariani — è una vergogna

ed una umiliazione senza scopo utile, nè per i docenti, nè per gli studenti. Dovrebbe perciò, come oggi è applicata, essere abolita, perchè in pratica si riduce proprio ad una violazione, ad una offesa al principio stesso di vera libertà fascista in virtù del quale fu istituita la riforma ».

La vita goliardica è quella che è, con i suoi difetti e con le sue grandi virtù, che superano di gran lunga i difetti.

Il costume universitario non può essere mutato di un tratto per forza di legge. Ci vorrà del tempo e si riuscirà; ma per ora bisogna prenderlo come è e portarlo ad una disciplina.

La funzione educatrice della scuola non può cessare con l'esame liceale di maturità.

Lo ha subito riconosciuto il Regime intervenendo nella vita universitaria con la sua disciplina e la sua idealità.

L'ordine degli studi non può adunque, non rientrare nel campo delle sue affermazioni per il progresso della cultura italiana e l'interesse generale che vi è connesso.

Ed ecco perchè non sono infrequenti le evasioni dagli esami delle materie fondamentali più difficili, specie quando l'insegnante richieda, attività, diligenza e profitto.

Tutti i professori universitari da me interpellati se ne dolgono; non pochi mi onorarono di questa spontanea dichiarazione dopo il mio ultimo discorso alla Camera. Tutti concludono dicendo: speriamo che tu sia ascoltato. Ma il rilievo non è mio, nè di oggi.

Mostrò di preoccuparsene anche il Ministro della Pubblica istruzione sin dal 1927, — Ministro Fedele — il quale, ravvisando la necessità urgente di riordinare le Facoltà di medicina e chirurgia credette opportuno — e fece bene — di indire un *referendum* inviando alle singole Università uno speciale questionario sui punti più essenziali dell'insegnamento al fine di una migliore organizzazione degli studi medici.

Si voleva molto opportunamente fare tesoro del consiglio che i Corpi accademici potevano ben dare sulla base della loro dottrina e della loro esperienza.

E nella grande maggioranza le Facoltà furono concordi nell'affermare:

a) che la durata degli studi di medicina dovesse essere di sei anni;

b) che conviene distinguere il corso in due periodi: l'uno di studi propedeutici biologici, l'altro di studi di applicazione;

c) che le materie di insegnamento debbano essere distinte in obbligatorie e facoltative, fondamentali e complementari;

d) che convenga stabilire un ordine obbligatorio per gli studenti negli insegnamenti o negli esami;

e) che gli esami di profitto debbano essere dati per singole materie e non per gruppi;

f) che l'esame di laurea debba precedere quello di Stato e che fra i due esami debba intercorrere un periodo di sei mesi ad un anno per lo svolgimento di un tirocinio pratico.

Le risposte delle singole Facoltà mediche, elaborate con intelligente cura dalla Direzione generale dell'istruzione superiore, furono successivamente, gennaio 1929, inviate alla Sezione I del Consiglio Superiore — Ministro Belluzzo — insieme con i dati raccolti sugli ordinamenti vigenti presso le più importanti Università di Europa e di America. Ed il Consiglio se ne occupò nelle adunanze dell'11 e 13 marzo, dando un parere che, se pure non è conclusivo in rapporto con i singoli quesiti, dichiara però un principio che non è del tutto consono a quello già affermato sotto la presidenza Gentile e che è assai importante nei riguardi dell'esercizio pratico della medicina e chirurgia.

« Che, cioè, spetti alle singole Facoltà di fissare quali siano le materie sulle quali gli studenti dovranno superare l'esame, tenuto specialmente conto — notate bene — di quelle che servono alla formazione tecnica e pratica del medico chirurgo.

L'esame sarà, naturalmente, ritenuto facoltativo in quelle materie che, pur avendo importanza dal punto di vista dottrinale, non ne hanno altrettanta dal punto di vista pratico ».

Adunque il Consiglio superiore della pubblica istruzione, allontanandosi dal precedente parere (che — ripeto — acquistò allora forza di interpretazione autentica, perchè lo stesso autore della legge presiedeva l'adunanza) riconobbe, in sostanza, che una disciplina normativa dovesse essere portata nell'ordinamento degli studi di medicina. Delle altre Facoltà non mi occupo. Ma questa disciplina si aspetta ancora. E la condizione attuale porta alle conseguenze che io deploravo, cioè che l'allenamento professionale degli studenti di medicina e chirurgia debba essere meglio garantito per la tutela dell'umanità sofferente.

Mi fa piacere, onorevole Ministro, che ella si compiaccia di prenderne nota. (*Ilarità — Interruzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale*).

Che dire dell'esame di Stato?

È unanime il consenso che questa prova di maturità professionale per la medicina e

la chirurgia non tragga dall'attuale ordinamento alcuna garanzia di efficacia e serietà.

Ve ne parlava più autorevolmente di me il camerata Fioretti ed io condivido pienamente le sue osservazioni.

I giovani cercano di disfarsene nel più breve tempo possibile, a distanza di pochi giorni dalla laurea, e l'alta percentuale dei successi non può dirsi che corrisponda al merito effettivo sull'allenamento professionale, il quale, all'incontro, rivela il più delle volte deficienze non lievi.

È lungi da me il pensiero che convenga abolire l'esame di Stato.

Ma non basta stabilire che decorra del tempo — un anno almeno — fra la laurea e il diploma professionale. È necessario rendere obbligatorio un adeguato tirocinio pratico presso gli Istituti universitari e quelli ospedalieri, che saranno riconosciuti idonei, sentito il parere della Facoltà medica più vicina, per numero sufficiente di ammalati, per primari scelti per concorso o liberi docenti e per sufficiente corredo di laboratori di indagini diagnostiche e terapeutiche.

I sussidi che il Ministero dell'interno suole concedere agli Enti ospitalieri, potrebbero, utilmente, essere anche indirizzati ad integrare l'attrezzatura tecnica degli ospedali scelti per il tirocinio professionale e le Cliniche dovrebbero restare aperte tutto l'anno, funzionando ove occorra, come reparti ospedalieri per partecipare a questo servizio di interesse generale.

E se, come taluno ha pure avvertito, non si voglia prolungare ancora il periodo preparatorio alla laurea professionale, potrebbesi anche esaminare la opportunità di ridurre con più adeguata disciplina e coordinazione il periodo propedeutico dei primi anni di studio, così da poter ammettere alla laurea dopo cinque anni di corso, riservando il sesto anno al tirocinio professionale.

Un professore di Università, scrivendomi, mi diceva: È strano che di fronte al grande numero degli iscritti siano rarissimi coloro che non superino la laurea e non arrivino all'esercizio professionale. Ci sono i fuori corso, ma sono eccezioni. Durante tutta la carriera universitaria di medicina non ci sarebbe, a di lui avviso, la selezione che è necessaria e che è invece così rigorosa per la giurisprudenza attraverso il vaglio degli esami professionali, che pure si fanno dopo cinque anni dalla laurea. (*Interruzioni*).

BASCONE. C'è stata la selezione dei licei.

GIARDINA. Quella è un'altra selezione. Quella è la selezione della cultura generale. (*Commenti*).

BASCONE. Si fanno degli spostati.

GIARDINA. Questo non deve formare oggetto di preoccupazione. Bisogna che arrivino all'esercizio della professione coloro che ne sono veramente degni. Del resto, ciò si verifica nelle altre Facoltà universitarie come per la legge, il cui esercizio professionale in sostanza non può nuocere (*Commenti*), perchè in generale, quando si tratta di tutelare la proprietà o altro interesse, fra tanti avvocati, ognuno ha il modo di cautelarsi molto bene, non va a pigliare il primo che gli capita. Ma per la medicina c'è una condizione singolare, perchè spesso non vi è modo di rivolgersi ad altri e la grande maggioranza della popolazione non può sempre chiamare l'onorevole Morelli o l'onorevole Castellino. (*Si ride — Commenti*).

SALVI. Ma se hanno già raggiunto l'abilitazione alla professione, la garanzia c'è.

PRESIDENTE. O l'onorevole Salvi! (*Si ride*).

GIARDINA. L'onorevole Salvi può protestare, perchè è solamente uno scienziato, un anatomico, non può fare male a nessuno! (*Si ride — Interruzione del deputato Morelli Eugenio*).

Non le pare, onorevole Ministro, che la questione degli studi di medicina sia ormai ben matura per un provvedimento che meglio si adatti ai risultati dell'esperienza?

Ma, come bene osserva la Facoltà medica di Palermo, è da rilevare che non tutti i corsi di applicazione di interesse generale sono clinici. L'anatomia patologica, la medicina legale e l'igiene, ad esempio, hanno una importanza pratica che non può essere trascurata ai fini dell'abilitazione professionale; l'igiene, soprattutto, che, dei compiti del medico, è cardine essenziale.

Tutti sapete l'importanza didattica che aveva raggiunto l'igiene. Invece ora, non essendovi distinzione fra materie obbligatorie e complementari, l'igiene è il più delle volte confinata fra le ultime e non è compresa negli esami di Stato. E dire che Esculapio, il Dio della medicina, era padre di Igea dea della salute (*Si ride*). Lo sapevate questo? Allora vi dirò un'altra cosa. Ippocrate, fondatore della medicina, scrisse: « non vi è persona più utile e più degna di quella che trascorre la vita ricercando i mezzi di prolungare e di conservare la salute che da tante cause può essere disordinata ». (*Commenti*).

Ecco come Ippocrate in quei tempi già definiva l'igiene. Del resto, è del Duce l'affermazione che la salute fisica del popolo deve andare al primo posto in uno stato bene ordinato.

Tutto il poderoso discorso dell'Ascensione si svolge sul tema dominante della politica fascista: la difesa della stirpe.

La funzione igienica del medico adunque nel Regime deve acquistare un'importanza sempre maggiore di fronte a quella curativa.

L'educazione igienica delle masse popolari non può compiersi senza l'attività operosa e cosciente del medico. L'igiene individuale e quella familiare, l'igiene dell'abitato, l'igiene alimentare, l'epidemiologia e la profilassi, ecc., devono integrare la coltura del medico per i doveri che egli trae dalla sua alta missione sociale.

Nè si obbietti che tale compito sia di esclusiva competenza dei funzionari della Sanità pubblica, statali, comunali e provinciali per dedurne che l'igiene debba trovare posto più adatto fra i corsi complementari.

Poichè, a parte la considerazione che, il più delle volte, i medici, uscendo dall'Università, sono investiti, più o meno presto, dello incarico di ufficiale sanitario, l'esperienza quotidiana addimostra che il medico curante, più specialmente, per la fiducia che gode in seno alla famiglia degli ammalati, è il meglio adatto a divulgare i principi di profilassi e di igiene popolare perchè l'ambiente domestico, per effetto stesso della malattia, è allora più disposto ad ascoltare i precetti salutari e ad imparare a rispettarli. La funzione sanitaria, acquista così un altro titolo di benemeranza sociale cooperando efficacemente a formare la coscienza igienica popolare che, migliorando il costume, rende più proficua la norma di legge.

La medicina curativa, adunque, non può, nè deve avere carattere individualistico, limitandosi all'assistenza diretta del malato senza tener conto della missione igienica che deve svolgere in immediato contatto col popolo, nè può restare avulsa dall'ambiente sociale e politico, se vuole seguire la politica demografica ed economica che il Duce ha segnato fra le prime attività dello Stato fascista.

Dico anche economica perchè, anche sotto questo punto di vista, l'igiene palesa il suo grande valore.

Ma la coscienza igienica ha bisogno di essere rinvigorita anche nella classe dei dirigenti; fra coloro, cioè, che dovranno curare la pubblica istruzione, o potranno essere chiamati al reggimento della pubblica cosa,

o al governo di associazioni sindacali, o di altri istituti di interesse collettivo o generale.

L'utile rendimento dell'insegnamento dell'igiene applicata nella scuola degli ingegneri dovrebbe incoraggiare ad estenderlo alle altre Facoltà: la giurisprudenza e le lettere, mediante conferenze dimostrative rispondenti ad un programma bene adatto e pratico. Dalla più larga e più efficace propaganda igienica trarrebbe anche sicuro vantaggio la estimazione civile del nostro paese, poichè l'educazione igienica è il migliore indice misuratore della civiltà. Ma il medico, più specialmente, deve trarre dai dettami scientifici della Università la norma, la coscienza, la virtù di apostolato che gli è necessaria per adempiere a questa alta missione di igiene sociale.

Mi sono fermato sull'ordinamento degli studi di medicina più di quanto mi ero proposto. L'attrattiva del tema mi ha fatto perdere il segno. Sono quindi costretto a sorvolare sulle altre questioni, assai importanti, che sorgono dallo studio del bilancio e dalle opportune e sagge osservazioni del bravo camerata Ferretti, relatore della Giunta.

L'indirizzo didattico segnato dalla riforma Gentile per la disciplina della scuola media, ha incontrato il consenso della grande maggioranza dei competenti; dei tanti almeno cui non fa velo la passione politica.

Era necessario ristabilire la disciplina e il prestigio della scuola media che ha tanta influenza sulla cultura nazionale, per riparare al profondo turbamento portato dalla lunga guerra.

Purtroppo, i giovani, che allora erano in corso d'istruzione, subirono un trauma educativo, un trauma didattico, veramente penoso, del quale non ancora sono cessate le non liete conseguenze.

La riforma ha provveduto adeguatamente per l'avvenire rinvigorendo la funzione didattica ed organizzandola più razionalmente. È ormai cessato il periodo transitorio, dal vecchio al nuovo ordinamento, cui si riferivano le maggiori lamentele, dettate, il più spesso, da preconcepito, antipatico spirito di parte, ed è ritornato il sereno per la disamina obbiettiva e sincera, cui attende il Ministero con la necessaria ponderazione. Revisione che non può dirsi compiuta con i successivi ritocchi all'ordinamento Gentile.

Accenno pertanto ai desiderata che, più generalmente, sono ancora segnalati a questo scopo. L'abbinamento della storia con la filosofia e della fisica con la matematica, che incontrò poco favore fin da principio, dà luogo sempre a critiche che sono avvalorate dai risul-

tati dell'esperienza fin qui fatta, perchè non è facile incontrare la doppia competenza didattica di fronte alla specializzazione cui tende la cultura universitaria. La frequenza degli esami di Stato: ammissione al ginnasio superiore, ammissione al Liceo, maturità — tre esami di Stato durante il corso classico — viene additata come causa di perturbamento didattico, in quanto il lavoro di preparazione agli esami contrasta il regolare processo degli studi.

Viene anche richiesta una opportuna revisione dei programmi scolastici per il sovraccarico intellettuale che ne deriva e che ostacola il necessario approfondimento delle singole materie.

Si rileva pure l'opportunità di coordinare meglio la funzione didattica con le altre attività parascolastiche: educazione fisica, sport, attività delle organizzazioni giovanili perchè, non di rado, le diverse occupazioni si sovrappongono, si urtano e si disturbano a vicenda.

Interferenze codeste di cui la Scuola attualmente soffre anche perchè, non sempre, nè da per tutto è bene affermata la concordia di intenti e di azione tra i presidenti dei Comitati provinciali della benemerita Opera Balilla e i capi di Istituto verso la comune finalità: istruzione ed educazione fascista della scuola.

Questi, onorevole Ministro, sono i rilievi che, per sommi capi, mi permetto di segnalare alla sua benevola considerazione sul funzionamento della scuola media classica.

Tralascio la scuola tecnica professionale, testè opportunamente passata al Ministero dell'educazione nazionale, perchè i disegni di legge, che ella ha presentati per un nuovo ordinamento, daranno argomento a più ampia trattazione. E vengo senz'altro alla scuola primaria.

In questo campo le frecce degli avversari della riforma si sono subito spuntate perchè l'esperienza ha dimostrato la provvida efficienza delle nuove discipline e dell'indirizzo pedagogico segnato dall'onorevole Gentile. Lo ha pure riconosciuto solennemente il Gran Consiglio.

Non più le aride nozioni mnemoniche che isterilivano il pensiero nascente del piccolo scolaro, infrenando le naturali tendenze alla osservazione obbiettiva, ma più decisa affermazione educativa delle attività spontanee, quali si manifestano al sorgere della vita e più larga comprensione delle esigenze della convivenza sociale.

Non più scuole agnostiche o contrarie alla religione e alla Patria, ma insegnamenti educativi animati, in tutte le loro manifestazioni, dai migliori sentimenti religiosi e nazionali ed in piena armonia con le idealità di pacifica coesione dei contrastanti interessi di classe, secondo lo spirito nuovo che è sorto dalla rivoluzione e che è illuminato dalla Magna charta del Regime. E crescente riduzione dell'analfabetismo anche nelle province dove il male era più grave e più indurito.

Opera, adunque, di rinnovamento morale e politico, alla quale contribuisce pure efficacemente il nuovo libro di Stato.

Un libro che, come bene osserva il camerata Ferretti, nel complesso dei suoi volumi, può dirsi degno della tradizione del bel libro italiano.

Una revisione potrà anche tornare opportuna, non solo per tener conto della critica autorevole e spassionata che si è pure manifestata all'infuori dei mal celati interessi, colpiti dalla nuova istituzione.

BASCONI. Bisogna anche tener conto del consiglio dei maestri.

GIARDINA. Ne convengo.

E la revisione obbiettiva non mancherà, e, grazie alla competenza illuminata dell'onorevole Ministro, sarà bene adeguata e, come possibile, sollecita.

Ma l'istituzione resta a prova della cura vigile che lo Stato fascista spiega per la formazione morale e intellettuale del nuovo cittadino d'Italia.

Che dire dell'Opera Balilla e del suo benefico intervento nella scuola, dopo quanto ne ha scritto il camerata Ferretti nella sua relazione, infervorando quelle pagine elette con la passione del suo spirito fascista e con la fede che sorge dall'attività feconda del camerata sottosegretario Ricci?

È pure ragione di compiacimento lo sviluppo organico che va assumendo l'educazione fisica, dalla scuola primaria alla scuola media, nell'indirizzo tecnico, nei locali e negli arredi.

Notevole impulso ha anche avuto l'assistenza scolastica nelle sue varie forme ed esplicazioni.

Vi sono stati in ogni tempo uomini di cuore e di fede che si sono interessati della sorte dell'infanzia, dando vita con spirito di apostoli a molte delle istituzioni, di che ora si avvantaggia la scuola. Ma le filantropiche iniziative, per difetto di incoraggiamenti e di aiuti, avevano fatalmente uno sviluppo lento e un progresso lungo e ritardato.

La cura dell'infanzia, elevata oggi al primo rango delle attività statali, ha destato anche in questo campo una nobile gara, che sorretta validamente dal consenso e dall'aiuto del Regime, affida per la crescente prosperità delle opere sussidiarie della scuola.

La vecchia formula, nella quale si usava sintetizzare l'opera della scuola primaria « saper leggere, scrivere e far di conto » sembra sorpassata da secoli ed è — si può dire — di ieri, osservava con giusto orgoglio fascista l'onorevole Ministro Belluzzo, passando in rassegna, in una pubblicazione ufficiale del 1928, le opere sussidiarie della scuola nelle varie regioni d'Italia.

Ma se il cammino percorso verso la meta auspicata segna un alto titolo di benemerenzza per il Regime, la via è ancora lunga ed è resa più difficile dal contrasto finanziario del momento.

Si vuole ciò non ostante e si deve progredire verso il fine altissimo di educare lo spirito e l'animo dei fanciulli e di guidare e sorreggere il loro sviluppo morale e fisico.

A tale scopo non sarà mai abbastanza premiata l'opera dei maestri più degni. E *toto corde*, io pure mi associo alle proposte bene adeguate, che ha fatto il camerata Bascone a favore dei maestri che esercitano nelle zone malariche. Quei maestri, generalmente — lo dico per gradita personale osservazione — fanno tanto bene per la profilassi sociale di questo flagello che insidia la stirpe, nei nuovi germogli minando le attività future a danno della difesa della Patria e dell'economia nazionale. Ed è sui piccoli scolari che, più specialmente, si annida il germe malarico nella fase di resistenza per tenere in vita l'endemia.

Aiutiamo, adunque, come meglio possibile, i maestri che si dedicano a quest'opera di difesa sociale. (*Approvazioni*).

Il Patronato scolastico, reso ora più agile e più fattivo, ha un largo compito da assolvere, accentrando in sé tutte le forme di assistenza per la scuola; ma le sue disponibilità sono scarse e gli aiuti dello Stato insufficienti.

La refezione scolastica dovrebbe anch'essa richiamare più larghe attività finanziarie. Nei mesi invernali decorsi, quando la disoccupazione vulnerava più crudamente l'equilibrio fisico e morale dei lavoratori e delle loro famiglie, la refezione scolastica è stata un vero sollievo per i piccoli scolari, ma le dure strette dei bilanci della refezione hanno imposto sovente amare e doloranti restrizioni di fronte alla folla dei richiedenti, fra i quali spesso si celavano le più tristi miserie dorate.

Onorevole Ministro, io le parlo non per sentito dire, ma per constatazione diretta e le parlo sotto l'impressione penosa di dolori e di miserie che nell'animo nobile di Balbino Giuliano non possono non trovare un'eco benefica.

La scarsa alimentazione irrigidisce l'intelletto e annulla la funzione benefica della scuola.

I mezzi finanziari devono sorgere per un fine così nobile di profilassi sociale.

Io non so dare consigli e sento che una qualsiasi tassazione indiretta sulle famiglie abbienti, che usufruiscono della scuola popolare urta contro tradizioni antiche e concetti aprioristici stabilizzati, onde riesce poco simpatica.

Un tentativo fatto con il decreto-legge del 2 settembre 1917, n. 1524, a favore delle biblioteche scolastiche e popolari non diede risultati proficui.

Ma penso, d'altra parte, che a fianco della mutualità scolastica, l'etica corporativa largamente intesa, dovrebbe dare adito a questa, pur così proficua forma di solidarietà cristiana fra i fanciulli che dovranno essere i cittadini di domani.

Auguro perciò all'onorevole Ministro che, tra le pieghe del suo bilancio o di quello dell'Opera Balilla, possa trovar mezzi per rinsaldare i bilanci delle refezioni.

BASCONE. Provvedono gli Enti locali: il Ministero non può far nulla.

GIARDINA. Dico al camerata Bascone che ho ammirato i maestri che, di loro iniziativa, hanno cercato di far convergere verso le refezioni scolastiche, non soltanto gli aiuti degli Enti pubblici, ma anche le elargizioni private più o meno spontanee.

Comunque, la scuola fascista non può restare, sotto il peso di così palese sperequazione sociale, che rattrista la funzione educativa ed ha profondamente turbato il mio animo di medico e di fascista.

Altro argomento che particolarmente mi interessa è quello dell'igiene scolastica; igiene della scuola e dello scolaro nel più largo senso della parola.

Plaudo a quanto si è fatto per la sana e decorosa edilizia della scuola ed auguro che spunti presto l'alba della ripresa economica per potervi dare un nuovo e più vigoroso impulso, specie nel mezzogiorno e nelle isole.

Plaudo alle gare di igiene e a quanto altro si va facendo per stimolare la proprietà dell'ambiente e la cura personale degli scolari, poichè la scuola deve essere il santuario dell'educazione del popolo con le attrattive e la suggestione, che sono proprie della Chiesa.

E riconosco che per l'insegnamento dell'igiene agli scolari, come ai maestri, si è pure progredito, nè meglio potrebbe farsi con una disponibilità così deficiente: centomila lire appena per l'insegnamento e la propaganda igienica in genere.

Mi spiace rilevare a questo proposito che il Ministero dell'interno abbia dovuto sospendere il suo contributo finanziario per un servizio che direttamente lo riguarda in quanto mira alla formazione della coscienza igienica popolare.

Le difficili condizioni del momento esigono la più rigida parsimonia nelle spese. Ma nel caso particolare non si richiedono somme ingenti. Forse, cercando altre economie nei capitoli meglio dotati, si potrebbe sopprimere alle attuali gravi deficienze. La funzione educativa della scuola ne trarrebbe indubbiamente notevole e sicuro vantaggio.

E, nei riguardi dell'insegnamento, se deve notarsi con compiacimento che il programma di igiene nella scuola primaria ha assunto un'individualità propria e un indirizzo pratico distaccandosi da quella delle altre nozioni varie, nelle scuole magistrali, invece, l'igiene è ancora associata alle scienze naturali sotto la guida dello stesso professore, che non sempre vi è preparato adeguatamente.

E di igiene non si parla punto nelle scuole medie.

La invocata integrazione evidentemente è necessaria per consolidare le cognizioni date nei primi anni della scuola e rinviare l'educazione igienica del Paese, che, ripeto, è copiosa fonte di civiltà.

Ed io sono di avviso che, a questo fine, l'insegnamento dell'igiene, in tutti i campi della scuola, dovrebbe far capo agli istituti Universitari, i quali, non dubito, sarebbero ben lieti di cooperare per questa finalità, che rientra nel loro costume e nell'apostolato che professano con tanto fervore.

L'igiene, però — me lo consenta l'onorevole Ministro — è un'attività dinamica che male si adatta al congegno burocratico e che, d'altra parte, investe la competenza delle diverse direzioni generali del Ministero, non quella soltanto della istruzione primaria.

E poichè siamo ancora in un periodo dirò così formativo, io penso che tornerebbe opportuno e proficuo associarla alle altre benemerite attività parascolastiche che fanno capo all'Opera nazionale Balilla.

Sotto la guida del camerata Ricci potrebbe anche riprendere più proficuamente i suoi lavori la Commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene

pedagogica istituita col Regio decreto 24 maggio 1925, n. 958 e modificata successivamente col Regio decreto 3 aprile 1930, n. 555.

Dico più proficuamente perchè è anche necessario integrare le norme relative alla vigilanza igienico-sanitaria nelle varie scuole ed istituti d'istruzione e coordinarle con le attività dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle istituzioni antitubercolari, con le quali l'Opera Balilla ha maggiore affinità.

La Commissione dovrebbe fra l'altro occuparsi della revisione del regolamento per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole che data ormai da un decennio circa ed ha bisogno di più adeguata coordinazione con le norme di sanità pubblica al fine anche di disciplinare meglio la chiusura delle scuole per ragioni sanitarie e di evitare interferenze e controversie di competenza fra l'autorità scolastica e quella sanitaria.

Adunque la questione igienica della scuola richiede ancora particolari e attive cure non solo perchè sono sempre molti i bisogni da soddisfare, ma anche e soprattutto perchè è necessario un'attività più fattiva e più feconda.

Il fervore appassionato del camerata Ricci, la sua volontà animatrice di provvedere iniziative rappresentano garanzie sicure dell'immane successo, che noi igienisti *toto corde* auspichiamo.

Onorevoli camerati, concedetemi ancora un po' di tolleranza benevola per un fuggevole accenno alla questione dei Provveditorati.

L'argomento è stato trattato altra volta in occasione del bilancio dell'Educazione nazionale.

Ma l'esperimento non parve allora fosse sufficiente per ritornare sulla riforma degli uffici scolastici.

Io penso che, ormai, dopo otto anni e più, la revisione di tale ordinamento possa riuscire opportuna.

Non dimentichiamo che la istituzione del Provveditorato regionale fu disposta a pochi giorni di distanza dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, sui pieni poteri, quando, cioè, il pensiero fascista per la riorganizzazione dei pubblici uffici pareva, a primo tempo, volgersi verso la Regione.

Fu però ben presto riconosciuto che siffatto orientamento sarebbe riuscito poco proficuo alla funzione statale in genere e dannoso, più specialmente, alla politica innovatrice del Regime, la quale, per affermarsi di



fronte alle insidie che minacciavano l'edificio statale, aveva bisogno, soprattutto, di organi bene aderenti alla vita locale e non distanziati e poco efficienti quali sarebbero sorti dall'ordinamento regionale.

E così, mentre il Regime ha opportunamente concentrato nelle mani del Prefetto ogni attributo di Governo dandogli funzioni di vigilanza su tutti gli organi statali, ed il Partito spiega la sua attività politica e sociale per mezzo di delegati provinciali, mentre alle provincie sono stati assegnati nuovi e importanti compiti per coordinare le diverse attività locali nell'interesse comune ed ai fini nazionali, il Provveditorato agli studi è rimasto isolato in una vasta circoscrizione regionale e con un bagaglio amministrativo assai pesante, che ne sminuisce la funzione di vigilanza con danno dello insegnamento e ne rende poco e punto proficua l'attività politica ai fini della fascistizzazione della scuola.

Mi piace ricordare a questo proposito che la istituzione dell'ufficio scolastico provinciale autonomo, disposta con la legge del 1911 n. 487 — prima il Regio provveditore aveva ufficio in prefettura alla immediata dipendenza del Prefetto — fu motivata non solo e forse non tanto perchè il nuovo ufficio veniva ad assumere l'amministrazione diretta della scuola, quanto e più specialmente perchè si volle sottrarre l'istruzione pubblica locale da ogni influenza politica.

Mutati i tempi, nel nuovo clima politico instaurato dal Regime, le influenze delle dissocianti tendenze politiche non possono più verificarsi, in quanto oggi una sola concezione politica domina la vita della Nazione: il Fascismo.

Ed il Gran Consiglio ha, già nel 1927, dichiarato solennemente che la scuola deve diventare uno dei grandi strumenti del Regime. La ragione politica che un tempo fu anche prospettata per giustificare il distacco delle autorità scolastiche dalle Prefetture è proprio quella che oggi deve consigliarne il riavvicinamento.

Ma, a parte la ragione politica, che pure nella fattispecie ha tanto valore, per dare l'anima fascista alla scuola, altre e non meno gravi esigenze di ordine amministrativo e scolastico richiedono la revisione dell'attuale ordinamento degli Uffici scolastici.

I Provveditorati hanno una organizzazione burocratica amministrativa assai pesante, tale da non poter svolgere il compito di sorvegliare la scuola, ed è così che la funzione scolastica sfugge quasi del tutto alla loro tutela.

BASCONE. Ma non hanno che funzione amministrativa e di coordinamento.

GIARDINA. Devono vigilare personalmente sull'insegnamento pubblico e privato, dice il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

E non coordinano proprio niente, caro Bascone, perchè sono troppo lontani dalla scuola.

L'accentramento del lavoro burocratico e amministrativo in un solo Ufficio regionale cagiona ritardi e conseguenti lamentazioni nelle numerose pratiche che interessano i Comuni e i maestri con danno del servizio e dell'Amministrazione. E rende più difficile e meno efficace il controllo sulla gestione finanziaria in genere e sugli impegni di spesa per supplenze, sdoppiamento di classi, ecc., che, difatti, restano affidati al criterio non sempre armonico dei funzionari didattici ispettivi e sfuggono alla indagine del Provveditorato.

Ma soprattutto ne deriva un grave danno alla funzione di alta vigilanza e di coordinazione che è essenziale per l'Amministrazione scolastica ai termini della legge vigente.

È evidente, difatti, che in una circoscrizione così ampia, come è quella della maggioranza degli Uffici scolastici, le attribuzioni di sindacato tecnico e disciplinare dei provveditori riescono, in pratica, più nominali che effettive. E se nel campo delle scuole medie governative tale deficienza non sia così sentita per l'affidamento diretto che offrono i Capi d'Istituto, non può certo dirsi lo stesso degli Istituti privati, come giustamente rilevava il camerata Romano.

Gli istituti privati, più specialmente, che con la riforma della scuola media sono cresciuti tanto di numero — la più recente statistica ufficiale ne conta 862 — non possono essere lasciati a loro stessi senza pericolo di fuorviamenti non desiderabili, massime ora che godono di una personalità propria all'ombra del concordato e si trovano alla pari con gli Istituti Regi di fronte all'esame di Stato.

Da qualsiasi punto di vista si guardi adunque il Provveditorato regionale offre il fianco a critiche e lamentazioni giustificate; onde, ben a ragione nel Congresso dei funzionari scolastici tenutosi a Venezia sotto la guida del bravo camerata Lusignoli, nell'aprile dell'anno decorso, ne fu sollecitata la riforma.

Stimo opportuno, per l'importanza dell'argomento e la particolare competenza degli

interventuti, riferire testualmente il deliberato del Congresso:

« Il Congresso fa voti che il Provveditorato agli studi sia messo in grado di esercitare con continuità, efficacia e prestigio le sue attribuzioni di attività e controllo con l'assegnargli una sfera di competenza territoriale più ridotta, ripristinando la circoscrizione provinciale, o quanto meno istituendo una circoscrizione interprovinciale là dove la regione sia troppo vasta ».

Attualmente, come è noto a tutti, vi è una enorme disparità geografica fra le diverse circoscrizioni scolastiche.

Si passa dalle circoscrizioni della Lombardia, della Toscana, della Sicilia, dell'Emilia, del Veneto, del Piemonte, che comprendono rispettivamente, nove, otto e sei provincie fra le più popolate del Regno e con capiluogo così importanti, a quelle della Campania, delle Puglie, della Liguria che comprendono quattro provincie e città non meno importanti, ed a quelle degli Abruzzi, della Calabria, della Sardegna, della Basilicata, e dell'Umbria con quattro, tre e due provincie prive di centri popolosi, per arrivare alla circoscrizione del Molise, limitata alla modesta provincia di Campobasso, che da sola ha un provveditorato.

BASCONI. Ma senza le ferrovie che ha la Lombardia!

GIARDINA. Ma se i Provveditori dovessero star sempre sulle ferrovie, non controllerebbero la gestione finanziaria delle scuole.

Nè il Ministro può farli viaggiare sempre, perchè è costretto dalle esigenze finanziarie a limitare il fondo per le missioni. (*Interruzioni*).

Io non voglio fermarmi ad indagare quali considerazioni abbiano potuto far preferire siffatto ordinamento, perchè non è mia abitudine fare la critica per professione, ed è mio solo desiderio di mettere in evidenza gli inconvenienti che sorgono dall'attuale ordinamento per invocare i provvedimenti adeguati che il Governo, nella sua saggezza, crederà di adottare.

Io condivido pienamente il voto che fu manifestato nel Congresso tenutosi a Venezia sotto la guida del camerata Lusignoli, dai funzionari scolastici (*Interruzioni del deputato Basconi*).

PRESIDENTE. Onorevole Basconi, la prego di non interrompere. Ella ha già parlato!

GIARDINA. E poichè il momento attuale impone che alla ragione finanziaria si dia la preferenza stimo opportuno riferire per la va-

lutazione del caso che dalle notizie favoritemi dal Ministero risulta:

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| che l'organico dell'Amministrazione provinciale scolastica vigente al 30 giugno 1923 - unità organica n: 557 - importava una spesa di . . .   | L. | 4,907,870 |
| per il personale, mentre per l'esercizio 1931-32 - unità organica n. 447 - è prevista una spesa di . . . . .  | »  | 4,550,000 |
| con una differenza in meno di e per i locali, l'arredamento, spese di ufficio ecc., per l'esercizio finanziario 1922-23, portava per i Provveditorati provinciali la spesa di . . . | L. | 357,870   |
| mentre l'esercizio ultimo scorso ha segnato . . . . .   | »  | 853,500   |
|   | »  | 590,000   |
| con una differenza in meno di   | L. | 263,500   |

L'economia raggiunta col nuovo ordinamento sarebbe adunque di lire 621,370 senza tener conto delle provincie istituite o acquisite in questi anni. Ma bisogna pure considerare che la circoscrizione scolastica più limitata può consentire altre riduzioni di spesa, quale, ad esempio, quella che potrebbe ricavarsi sopprimendo i posti di direttore didattico (oltre 200) che risulterebbero non più necessari nel numero di 1700, ora previsto in organico.

Di fronte al sicuro profitto che la scuola in genere trarrebbe dal riordinamento della circoscrizione scolastica, l'organico dei direttori didattici, di cui il camerata Basconi, per ragioni di carriera didattica, pur meritevoli di considerazione, invocava l'integrazione, dovrebbe cedere il passo.

Non mi fermo su altri particolari di ordine finanziario, perchè mi sembra che sia ormai nella comune coscienza che il ritorno al Provveditorato provinciale, o quanto meno la limitazione adeguata delle circoscrizioni regionali, porterebbe tali e tanti vantaggi alla scuola da far trascurare l'eventuale modesto aggravio che potrebbe venirne al bilancio dello Stato.

Ne è a dire che tale provvedimento intaccherebbe l'essenza della riforma Gentile, la quale anzi, con l'ordinamento provinciale potrebbe attuare meglio nel campo della scuola quei principi ideali e quei concetti informativi della cultura e dell'educazione nazionale che sono ispirati alle esigenze superiori della Nazione e alla funzione storica del Fascismo.

Ella, onorevole Ministro, che ha avuto il peso del Provveditorato di Milano nel periodo turbinoso della prima istituzione, può ben darmi ragione ripensando alle gravissime difficoltà incontrate, al congegno amministrativo così macchinoso e agli inconvenienti che ne derivano per la funzione scolastica e politica del provveditorato.

Se l'esperienza quotidiana addimosta che nell'ordinamento statale, quale risulta dalle provvidenze del dicembre 1922, vi è ancora qualcosa di anacronistico e di imperfetto, bisogna, senz'altro, abrogare, correggere, rinnovare, chè, talvolta il ritorno al passato, può aver valore di rinnovamento. Il dogma di intangibilità non può ammettersi se non nei principi immortali della Rivoluzione fascista; nel resto lo Stato fascista vuole superarsi ogni giorno in uno sforzo costante di miglioramento e di divenire, perfezionando sempre meglio i suoi istituti giuridici, sociali amministrativi e culturali.

Onorevole Ministro! io ho parlato come amico della scuola. Se ho detto delle cose inesatte ed errate valga il grande amore a far-mele condonare, perchè io mi sento soltanto un modesto milite di una grande idea: l'avvenire radioso del nostro magnifico paese, per il quale la scuola deve dare il fermento spirituale. (*Approvazioni — Applausi*).

Lo Stato fascista, che è in continuo divenire, ha bisogno del fermento inesauribile di vita che nasce dalla scuola.

La scuola, progredendo nel Fascismo, sarà sempre più degna dell'Italia nuova. Questo è il nostro voto. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUTTAFOCHI.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione del bilancio dell'educazione nazionale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Di Giacomo.

DI GIACOMO. Onorevoli Camerati, data l'ora tarda e la Camera depopolata, parlerò molto brevemente e rapidamente di un tema che vi ha appassionato e che vi appassiona, il che, secondo la osservazione dell'onorevole Ministro, è molto simpatico e significativo: l'arte e gli artisti. In un recente articolo sulla Rivista « Politica sociale » il camerata Bodrero ha scritto che il Sindacato artisti, sorto fra dubbi, perplessità sulla utilità del Sindacato stesso, ha dimostrato non solo di sapere tutelare gli interessi morali e materiali

degli artisti (ed in sede di bilancio delle Corporazioni abbiamo chiesto anche una Cassa di previdenza e di assistenza), ma di sapere formare un clima nel quale le condizioni di vita dell'arte e degli artisti si sviluppino meglio.

Orbene, onorevoli Camerati, questa è la pura verità! Il Sindacato nazionale degli artisti in tre anni ha organizzato circa trenta esposizioni regionali, le quali non devono essere fine a se stesse. Ma non si deve neppure dire che sono troppe, perchè allorasi dimentica il caotico e disonorevole pullulare di mostre e di esposizioni del passato. Ha organizzato tre mostre all'estero, riuscitissima e premiata quella di Barcellona. Infine ha raccolto la parte viva dell'arte italiana moderna, pittura e scultura, piacciono o non piacciono, nella prima Quadriennale tuttora aperta in Via Nazionale, la quale ha segnato indubbiamente un successo (*Commenti*) di incassi...

*Voci.* Di incassi!

DI GIACOMO. ...di ingressi, di vendite e anche, se volete, di discussioni; e del resto le discussioni anche in materia d'arte sono proficue, purchè serie e serene.

Piuttosto io mi permetto di domandare al Ministro dell'educazione nazionale, il quale nel suo veramente alato discorso alla inaugurazione della Biennale Veneziana, in una conferenza tenuta alla Quadriennale e in altre occasioni ha saputo e voluto elevare il lavoro rude, tenace dei giovani nostri artisti, facendoci dimenticare delle affermazioni scoraggianti e inesatte, sentite anche in quest'aula, vorrei domandargli perchè i contatti fra il suo Ministero, la Direzione Generale di belle arti e i Sindacati non sono quali noi vorremmo augurarci che fossero. E dico specialmente, anzi più alla periferia che al centro.

Io non intendo scandalizzarmi perchè il direttore generale delle belle arti, che è un illustre accademico, se l'è presa con l'arte moderna...

*Voci.* Ha ragione!

DI GIACOMO. Ho detto che non intendo scandalizzarmi...

CASCELLA. Io non sto parlando!

DI GIACOMO. Non dico per te!... e ha fatto dell'ironia sui giovani artisti. Ho visto che ha dei seguaci; ma io ritengo che tutto questo dipenda specialmente dal fatto dello scarso contatto coi Sindacati e coi giovani.

Io sono contrario anche alle proposte una volta ventilate di bloccare, diremo così, la Direzione di belle arti nell'arte antica e i Sindacati dell'arte moderna. Il bello, come sostenevano nei corridoi quasi tutti i camerati, non ha confini di tempo o di scuola. Arguta-

mente, come è del resto suo costume, Ardengo Soffici ha scritto giorni or sono che non riesce a capire a quale anno debba arrivare il competente di arte antica e da quale anno debba incominciare il competente di arte moderna.

Il competente di arte è colui il quale, trovando — per esempio — in un fossato, anche nella spazzatura, una tela o un marmo anonimi e di qualsiasi epoca, vi sa dire su due piedi se sono belli o brutti, veri o falsi, vivi o morti, opera di un artista geniale o di un babbeo. E chi capisce o non capisce l'arte moderna, capisce o non capisce l'arte antica.

Il camerata Limoncelli ha parlato della necessità di un aumento di severità nella istruzione artistica. Su questo credo che si possa essere tutti d'accordo, perchè il camerata Cascella quando alludeva all'alleggerimento dello zaino culturale, intellettuale, si riferiva forse agli artisti; ma l'artista deve essere innanzi tutto un uomo colto, perchè l'opera d'arte deve avere un contenuto di pensiero, la forma e la materia possono essere i mezzi, ma il fine è il pensiero, è lo spirito.

Vorrei rivolgere al Ministro dell'educazione ancora una preghiera, e cioè che le esposizioni all'estero fossero affidate di regola al Sindacato artisti.

I giapponesi ci offrirono qui a Roma una mirabilmente organizzata caratteristica esposizione; però noi, poco tempo prima, avevamo permesso che a Tokio si organizzasse una esposizione di cosiddetta arte italiana da parte di persone che con l'arte e con gli artisti non avevano dimistichezza di sorta. Perchè non arrivare a negare i passaporti ai propagandisti incompetenti, bottegai o vanesi? E mentre il Ministero delle corporazioni potrà pensare, come ho detto, alla previdenza per gli artisti, il Ministero dell'educazione nazionale potrebbe sopprimere tutte le spese, sebbene tenui, per i concorsi a favore di società così dette di amatori e cultori, società vivacchianti e sopravvissute, per concentrarle nelle esposizioni dei Sindacati. Specialmente se passerà la proposta Ferretti di devolvere alla conservazione del patrimonio artistico (e a tale proposito fa veramente impressione l'allusione ai pericoli pel campanile di Pisa) di devolvere alla conservazione del patrimonio artistico e alle esposizioni dei Sindacati le rendite provenienti da un maggiore ritmo dell'attività turistica.

FERRETTI LANDO, *relatore*. È un augurio, non una proposta.

DI GIACOMO. Quanto ho detto si riferisce in parte anche ai musicisti e agli architetti. Ai musicisti, con una maggiore ingerenza del Sindacato nei conservatori di mu-

sica, nella scuola di recitazione, nei consigli direttivi dei teatri lirici e in tutte le iniziative del teatro lirico che non vanno sottratte alla diretta influenza degli artisti. Gli avvocati hanno spirito critico, possono fare dei bei discorsi, ma la parte esecutiva è bene che sia sempre affidata ai competenti; cioè agli artisti.

Quanto ai sindacati architetti, il camerata Calza-Bini mi ha rassicurato sui contatti tra sindacati e le scuole superiori di architettura, che sarebbero forse bisognose di unicità di direttive e di amministrazione. Io desidererei anche che il sindacato architetti avesse una maggiore influenza in tutte le iniziative artistiche architettoniche della Nazione. Qui infatti la questione è molto più grave che non nel campo della pittura. Bisognerebbe avesse fine l'ibridismo architettonico, la sovrapposizione degli stili, tutto quello che impedisce che la nostra epoca abbia una sua immagine anche nell'architettura, che è la regina delle arti. Dove non sono d'accordo con l'amico Calza-Bini è nel considerare deplorabili le recenti polemiche giovanili.

CALZA-BINI. Deploriamo la forma.

DI GIACOMO. Non sono quelle che nuociono all'architettura. All'architettura nuoce la tolleranza per i troppo brutti palazzi. Perchè se, camerata Forti, dinanzi ad un brutto quadro ci si conforta relegandolo in soffitta o in cantina, i brutti palazzi restano e per buttarli giù, anche seguendo lo spirito dell'accademico Brasini, per buttarli giù ci vogliono quattrini!

Raccomando, infine, al Ministro un Sindacato tipico, caratteristico, il più importante forse per la diffusione dell'idea e della cultura fascista, il Sindacato degli scrittori. Se da parte del Ministero delle corporazioni si darà un contenuto di tutela di interessi a questo Sindacato con il famoso contratto-tipo editoriale che dopo defatiganti discussioni con la Federazione degli editori è passato ora per l'esame e l'approvazione al Consiglio nazionale delle corporazioni, il Ministero dell'educazione potrebbe affidare al Sindacato scrittori il controllo e la diffusione del libro in Italia e all'estero.

Per la diffusione del libro ci sono numerosissime iniziative. Ottima (ne parlo perchè il Ministero dell'educazione nazionale sovvenzionava anche alcune iniziative per la diffusione del libro) la Fiera del Libro che, del resto, riesce meglio dove (come a Torino e a Napoli) se ne occupa il Sindacato scrittori. Ma le iniziative sono troppe, caotiche e non coordinate. Nell'ultimo Consiglio generale dell'Istituto Fascista di Cultura, un camerata ci co-

municò che esistono una quarantina tra società, enti ed organizzazioni che si occupano della diffusione del libro italiano all'estero con i risultati che sanno tutti coloro che, varcate le frontiere, si recano nelle principali librerie.

Il Sindacato scrittori, del resto, offre le maggiori garanzie con i suoi dirigenti. Marinetti è anche accademico e, ad ogni modo, riconosce egli stesso che il futurismo è in crisi per il dinamismo dell'ora in cui viviamo.

Il Sindacato scrittori ha preso già utili iniziative per il libro e per la espansione intellettuale e culturale.

Chiudo, per essere breve e rapido, facendo miei i voti degli insegnanti privati i quali non chiedono tanto la tutela di interessi economici, quanto la tutela della loro dignità. Non è ammissibile che esistano degli Istituti privati nei quali si offra agli insegnanti uno stipendio inferiore al salario di qualsiasi domestico. Il problema è connesso a tutta la grave questione della scuola privata. La scuola privata ha avuto un grande impulso dalla riforma Gentile e dal decreto Belluzzo sulle parificazioni. La scuola privata sbocca nell'esame di Stato. È evidente che occorre un controllo continuo ed assiduo sulla scuola privata. Occorre soprattutto selezionarla, selezionarla negli istituti e negli insegnanti.

Mi si dice che i Provveditori agli studi non abbiano poteri sufficienti e che occorra nominare un ispettore generale e creare degli ispettorati regionali. Quello che certo è che, con la selezione, noi avremo risolto il problema della scuola privata migliorandola e tranquillizzandola.

Sono certo che Sua Eccellenza il Ministro vorrà accogliere benevolmente queste mie osservazioni, sia perchè i voti in esse contenuti non costano cari, non aumentano le difficoltà del bilancio che, come bene dice il camerata Ferretti nella sua veramente appassionata relazione, sono state brillantemente, miracolosamente superate, sia perchè tendono a valorizzare sempre più organismi creati dalla rivoluzione, tipici, caratteristici, e diretti all'affermazione e all'espansione dell'idea e della cultura fascista. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

CALZA-BINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il suo fatto personale.

CALZA-BINI. Il richiamo che l'onorevole Di Giacomo ha fatto alle mie deplorazioni

alla forma delle recenti polemiche e discussioni architettoniche.

PRESIDENTE. L'onorevole Calza-Bini ha facoltà di parlare.

CALZA-BINI. Brevissime dichiarazioni. Il camerata Di Giacomo ha creduto di muovermi rimprovero, perchè sembra che io abbia dichiarato deplorabili le polemiche sopra le tendenze architettoniche.

Lungi da me questo pensiero. Io ho fatto soltanto richiamo alla disciplina sindacale, al rispetto gerarchico, e avrei potuto dire, alla educazione della forma.

Il Sindacato non intendeva violentare nessuna tendenza. È gloria del Sindacato degli architetti di avere incoraggiato ogni movimento giovanile. La recente mostra, che ha l'onore di essere citata in quest'aula parlamentare, era stata organizzata e garantita dal Sindacato nazionale.

A questo proposito mi permetto, raccogliendo la proposta che il camerata Di Giacomo faceva circa l'incarico da dare al Sindacato di organizzare le esposizioni all'estero, di far mio quel voto, e ricordo che proprio il Sindacato nazionale architetti l'anno scorso è stato incaricato di organizzare la mostra dell'architettura a Budapest, ed è noto che a Budapest la sala italiana ha raccolto il consenso unanime dei più arditi innovatori in architettura e dei più sereni e seri studiosi della nostra tradizione. (*Interruzioni*).

Non è questo il momento di fare discussioni di architettura... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Questo non è più fatto personale! Non ne crei un altro on. Calza-Bini.

CALZA-BINI. Mi basta aver chiarito che il Sindacato non intende far violenza a nessuno, perchè il Sindacato vuole anzi incoraggiare ogni tendenza, ogni movimento giovanile, e saluta con piacere il superamento del passato come tendenza ad affermare nelle opere tangibili del Regime il segno della passione e della fede del nostro tempo e della migliore nostra gioventù.

Questo è il punto fermo: separare l'episodio delle forme incresciose della polemica, da quella che è la serena critica e l'affermazione di sane tendenze. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il fatto personale è esaurito.

Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro ed al relatore. Il seguito di questa discussione è rinviato a martedì.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (*Modificato dal Senato*). (607-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze. (943)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia. (946)

Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928. (926)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (*Modificato dal Senato*) (607-B)

Presenti e votanti. . . . . 244  
Maggioranza . . . . . 123  
Voti favorevoli . . . . . 244  
Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze. (943)

Presenti e votanti. . . . . 244  
Maggioranza . . . . . 123  
Voti favorevoli . . . . . 244  
Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia. (946)

Presenti e votanti. . . . . 244  
Maggioranza . . . . . 123  
Voti favorevoli . . . . . 244  
Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928. (926)

Presenti e votanti. . . . . 244  
Maggioranza . . . . . 123  
Voti favorevoli . . . . . 244  
Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Ardissonne — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Biagi — Biancardi — Bibolini — Bisi — Bombrini — Bonaccini — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carusi — Casalini — Cascella — Ceci — Chiarini — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Costamagna — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Annunzio — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Nobili — De' Stefani — Diaz — Di Bel-sito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Ger-

vasio — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Gnocchi — Gorini — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti.

Josa.

Landi — Lanfranconi — Leicht — Leonardini — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lunelli — Lupi.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Maracchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Seracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Miori — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mussolini.

Natoli.

Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pierazzi — Polverelli — Potino — Preti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Razza — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Solmi — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Terruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tröilo — Tumedei.

Ungaro.

Valery — Vascellari — Vaselli — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Viglino.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Bianchi.

Canelli — Ciarlantini.

Giuriati Domenico.

Maraviglia.

Redaelli.

Tredici.

*Sono ammalati:*

Baragiola — Bertacchi.

Domeneghini.

Gaddi-Pepoli — Giunti Pietro.

Mantovani.

Schiavi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcangeli.

Banelli — Basile — Blanc — Bodrero — Borgo.

Cantalupo — Cardella — Castellino — Catalani — Ceserani — Coselschi.

Dalla Bona.

Ferracini — Fossa.

Gianturco.

Lucchini — Lusignoli.

Milani — Muzzarini.

Oggianu — Olivetti.

Panunzio — Pesenti Antonio — Pirrone.

Raffaelli.

Vianino.

**La seduta termina alle 19.40.**

## Ordine del giorno per la seduta di martedì

alle ore 16.

1 — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (808)

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (810)

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (805)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

AVV. CARLO FINZI

